Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Mercoledì, 24 febbraio 1926 — Numero 45

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, concernente l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 15 febbraio 1926, n. 37, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 5, 3ª riga, dove dice « i disegni » leggasi « ai disegni ». — All'art. 16, 7ª riga, dove dice « R. decreto-legge 21 giugno 1925 » leggasi « R. decreto-legge 7 ottobre 1923 ». — All'art. 28, 2° capoverso, 5ª riga, dove dice « in esecuzione » leggasi « in esenzione ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 531.

LEGGE 4 febbraio 1926, n. 259.

Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1700, che istituisce un Regio istituto tecnico in Chiavari, Lucera e Sampierdarena.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 532.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 260.

Conversione in legge del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 agosto 1924, n. 1375, che modifica il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, contenente norme per la risoluzione delle controversie su diritti derivanti dal contratto di impiego privato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 533.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926, n. 257.

Sospensione dell'inscrizione nel quadro del Regio naviglio della Regia nave « Marte ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto di inscrizione della Regia nave « Marte » nel quadro del Regio naviglio in data 4 gennaio 1923, n. 108;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' temporaneamente sospesa l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave sussidiaria « Marte » a datare dal 25 gennaio 1926 al 24 agosto 1926, perchè data a nolo alla Società nazionale oli minerali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 188. — COOP.

Numero di pubblicazione 534.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 258.

Facilitazioni ai piloti militari aspiranti a conseguire uno dei brevetti aeronautici contemplati nel regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1922, n. 1875, che approva la Convenzione aeronautica stipulata a Parigi il 13 ottobre 1919, fra l'Italia ed altri Stati;

Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aspiranti al conseguimento di uno dei brevetti aeronautici contemplati nel regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, i quali siano in attività di servizio presso la Regia aeronautica ovvero comandati in servizio temporaneo presso unità della Regia aeronautica, a norma degli articoli 25, 26 e 27 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, e posseggano il brevetto di pilota militare, devono presentare, a corredo della domanda, solo i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *h*) dell'art. 196 del regolamento stesso.

Art. 2.

Gli « esami tecnici di navigazione » previsti nel comma ultimo dell'art. 217 del regolamento predetto, e prescritti per i piloti militari di velivolo che aspirino a conseguire il brevetto di pilota di velivolo di 3° grado corredato della licenza di 2ª classe, vertono unicamente sulle « cognizioni speciali » enunciate nell'art. 244, n. 2, comma *c*) dello stesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1926.
Atti del Governo, *registro* 245, *foglio* 189. — COOP.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1926.
Approvazione della Convenzione per il riscatto da parte dello Stato delle Nuove terme di Montecatini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 16 della Convenzione 18 maggio 1911 tra l'Amministrazione demaniale e la Società anonima Nuove terme di Montecatini, approvata con la legge 13 luglio 1911, n. 738;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la Convenzione stipulata nella forma pubblica amministrativa in data 12 dicembre 1925, presso il Ministero delle finanze tra l'Amministrazione demaniale, rappresentata dal Ministro per le finanze conte Volpi e la Società anonima Nuove terme di Montecatini, rappresentata dal gr. uff. Arturo Schweiger, con la quale Convenzione il Demanio dello Stato riscatta dalla predetta Società per il complessivo prezzo di L. 19,500,000 tutti i beni in Montecatini in essa particolarmente descritti, in virtù della facoltà consentitagli dal surriferito art. 16 della Convenzione 18 maggio 1911 approvata con la legge 13 luglio 1911, n. 738.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

N. 39 del Repertorio.

Convenzione per il riscatto, da parte del Demanio dello Stato, delle proprietà della Società anonima « Nuove terme di Montecatini ».

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1925 il giorno 12 del mese di dicembre in una sala del Palazzo del Ministero delle finanze e precisamente nel Gabinetto di S. E. il Ministro.

Innanzi a me cav. Tosti dott. Carlo di Antonio, primo segretario nel Ministero delle finanze, domiciliato in Roma, ed autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa della Direzione generale del demanio e delle tasse ai sensi dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per la contabilità generale dello Stato.

Si sono personalmente costituiti:

Da una parte S. E. l'on. Conte di Misurata senatore Giuseppe Volpi fu Ernesto, nato a Venezia e domiciliato in Roma, nella sua qualità di Ministro per le finanze, in rappresentanza dell'Amministrazione del demanio dello Stato, e dall'altra il gr. uff. Arturo Schweiger fu Aristo, nato a Ventimiglia e domiciliato a Milano, in rappresentanza della Società anonima « Nuove terme di Montecatini » con sede in Roma, via Genova, n. 24, per delega deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società stessa nella seduta del 6 ottobre 1924 tenuta a Milano, che per estratto autentico qui si allega sotto lettera *A*.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, avendo esse i requisiti richiesti dalla legge, rinunziano esplicitamente, e meco d'accordo, alla assistenza dei testimoni:

Premesso:

Che l'Amministrazione del demanio dello Stato, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 16 della Convenzione 18 maggio 1911, approvata con la legge 13 luglio 1911, n. 738, notificava alla Società anonima « Nuove terme di Montecatini », e per essa al suo presidente, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, in data 17 settembre 1924, la propria determinazione di procedere al riscatto di tutte le proprietà della Società medesima in detta Convenzione previsto, verso il pagamento dell'indennità da stabilirsi col sistema

indicato nel secondo capoverso del surriferito art. 16, e cioè mediante la capitalizzazione al cento per cinque dei quattro noni dell'utile netto medio dell'esercizio delle Regie e « Nuove terme » verificatosi nel triennio 1920-1922;

Che la Società prendeva atto di tale determinazione con lettera in data 18 settembre 1924, dichiarando però di dissentire circa il triennio indicato dal Demanio come base di accertamento degli utili da capitalizzare;

Che, dopo lunghe e laboriose trattative tra il Demanio e la Società, nonchè dopo opportune consultazioni della Regia avvocatura generale erariale e del Consiglio di Stato, è stato possibile raggiungere l'accordo così sulla questione sopracitata, come su tutte le altre successivamente sorte, nel senso:

a) che il riscatto dello proprietà delle « Nuove terme » avrà effetto, a decorrere dal 1° gennaio 1925, per cui tutto il reddito derivante, da tale data, dall'esercizio delle « Nuove terme » sarà di pertinenza esclusiva del Demanio, al pari del reddito delle « Regie terme »;

b) che l'indennità di riscatto è stabilita *a forfait* tenuto conto anche dei maggiori utili extra bilancio, nella somma di L. 19,500,000 oltre gli interessi del 6 per cento dal 1° gennaio 1925 al giorno dell'effettivo pagamento, compreso in detta somma il costo dei lavori eseguiti sulla proprietà riscattata a tutto il 31 dicembre 1924 ed il prezzo dei beni (palazzina Gabbrielli, ecc.) contemplati nell'art. 17 della Convenzione, prezzo che è stato determinato in L. 350,000 incluso, come si è detto, nella somma sopraindicata;

Premesso, altresì, che in pagamento dell'indicato prezzo di riscatto di L. 19,500,000 sono state versate alla Società creditrice, a nome e per mandato del Demanio: L. 3,901,975 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in data 17 e 25 giugno 1925; L. 8,730,123.30 dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, in data 17 giugno 1925; e L. 6,867,901.70 dal Monte dei Paschi di Siena, in data 19 agosto 1925;

Che il pagamento degli interessi, nella liquidata somma di L. 610,528.61 è stato eseguito dal Monte dei Paschi di Siena, in data 18 settembre 1925;

Tutto ciò premesso, le costituite parti, nelle rispettive qualità, pattuiscono quanto appresso:

Art. 1.

Il gr. uff. Arturo Schweiger, in nome e per conto della « Società anonima Nuove terme di Montecatini », cede e trasferisce in piena proprietà al Demanio dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1925, tutti i beni immobili e mobili, compreso l'avviamento dell'azienda e la industria dei sali e degli altri prodotti di pertinenza della Società, in Bagni di Montecatini, oggetto del riscatto previsto dall'art. 16 della Convenzione approvata colla legge 13 luglio 1911, n. 738. E' compresa fra gli immobili, altresì, la palazzina già Gabbrielli a monte delle sorgenti omonime, con annessi giardini e fabbricato rustico, di cui all'art. 17 della Convenzione stessa.

Gl'immobili riscattati sono esenti da ipoteche, nè contro di essi esistono trascrizioni, come ha dichiarato e dichiara formalmente il rappresentante della Società Nuove terme, a conferma degli accertamenti compiuti dal Demanio presso la Conservatoria delle ipoteche di Pescia (Lucca).

Art. 2.

Il prezzo complessivo della cessione indicata nel precedente articolo s'intende convenuto nella somma *à forfait* di L. 19,500,000, oltre gli interessi del 6 per cento dal 1° gennaio 1925 al giorno dell'effettivo pagamento; somma che la Società, e per essa il comm. Arturo Schweiger, debitamente autorizzato colla deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società stessa, in data 6 ottobre 1924, allegata per estratto autentico alla presente Convenzione, ha già introitata per intero dai sopraindicati Istituti, per conto del Demanio, come è detto nelle premesse, al pari dell'ammontare degli interessi, liquidati in L. 610,528.61.

Sicchè esso gr. uff. Arturo Schweiger, nella suespressa qualità, ne dà col presente atto ampia e finale quietanza, dichiarando di null'altro avere a pretendere dal Demanio in dipendenza del riscatto della proprietà delle Nuove terme.

Art. 3.

Il gr. uff. Arturo Schweiger consegna, pertanto, al rappresentante l'Amministrazione del demanio i titoli di proprietà dei beni trasferiti, e detto rappresentante ne rilascia ricevuta dopo averne constatata la regolarità.

Art. 4.

I beni immobili trasferiti sono specificatamente indicati come appresso, e risultano descritti nei tipi planimetrici allegati alla presente convenzione, sotto lettere B, B-1, B-2, B-3, B-4, e della quale fanno parte integrante:

Terreni Chiacchino e Guigli.

Zona di terreno a coltura varia ed a parco con case coloniche, manufatti della sorgente Giulia e Campo sportivo a confini: Rastrelli Giocondo, Società Nuove terme, Demanio dello Stato e via di Bruceto, attraversata dal viale di Circonvallazione, riportata nel catasto rustico di Bagni di Montecatini alla sezione G, n. 490 bq. 44422, estimo 23.93, n. 491, bq. 20732, n. 492, bq. 1326, estimo per entrambi i mappali 13,26, n. 492-II, bq. 32427, estimo 17.49, n. 492-III, bq. 7719, n. 492-V, bq. 30285, estimo per entrambi i mappali 13.92, n. 492-IV, bq. 27947, estimo 24.94, n. 492-VI, bq. 315, casa colonica senza estimo, n. 492-VII, bq. 119079, estimo 501.04, n. 492-VIII, bq. 4607, estimo 0.62, n. 590, bq. 8160, estimo 33.40, n. 591, bq. 12524, estimo 20.04, n. 592, bq. 3075, estimo 17.08, n. 593, bq. 2080, estimo 8.60, n. 595, bq. 29414, estimo 120.00, n. 596, bq. 910, estimo 3.70, n. 597, bq. 2814, casa colonica senza estimo, n. 598, bq. 646. estimo 2.60, n. 599, bq. 1080, estimo 4.50, n. 600, bq. 75100, estimo 309.72, n. 1106, bq. 390, estimo 0.22, n. 1218, bq. 14036, estimo 50.24, con avvertenza che di alcuni mappali parte solamente viene in proprietà del Demanio come risulta dal tipo di frazionamento B-1.

Terreni degli stabilimenti della Società Nuove Terme.

Zona di terreno a parco comprendente gli stabilimenti della Torretta, Tamerici, ex Fortuna, Excelsior, nonchè l'antica fabbrica dei sali e le vecchie serre, a confini: proprietà demaniale, viale del Rinfresco, viale del Tettuccio, Parco Regio e via della Torretta, con esclusione dell'ex palazzina Iolanda e terreno annesso di proprietà demaniale, del cosidetto Piazzale dei divertimenti e di alcuni piccoli appezzamenti posti lungo la via della Torretta; riportata nel catasto urbano di Bagni di Montecatini alla sezione G n. 718 e 719 con l'imponibile complessivo di L. 1312.50, n. 768, senza reddito, n. 1009 e 1108 parte con l'imponibile complessivo di L. 375, n. 1016, coll'imponibile di L. 3000, n. 1017, coll'imponibile di L. 4800, n. 1018 coll'imponibile di L. 1600, n. 1019 e 1020 coll'imponibile di L. 1850, n. 1050 e 1298 coll'imponibile di L. 1496.25, n. 1083 coll'imponibile di L. 393.75, n. 1219 e 1220 coll'imponibile di L. 2400, n. 1228 coll'imponibile di L. 6000, n. 1228 parte e 1724 coll'imponibile di L. 3360, n. 1408 coll'imponibile di L. 305, n. 1724 coll'imponibile di L. 300, n. 1729 coll'imponibile di L. 3500, n. 1802 coll'imponibile di L. 37,775, n. 2037 coll'imponibile di L. 2625.50, n. 2038 coll'imponibile di L. 1312.50, e nel catasto rustico di Bagni di Montecatini alla sezione G. n. 692, bq. 11000, estimo 35.99, n. 693, bq. 9707, estimo 25.87, n. 694, bq. 2782, estimo 9.09, n. 695, casa e resede senza superficie e senza estimo, n. 696, bq. 26494, estimo 132.36, n. 697, bq. 10865, estimo 53.76, n. 698, bq. 4969, estimo 24.59, n. 699, bq. 3337, estimo 6.42, n. 700, bq. 2580, estimo 4.95, n. 701, bq. 989, estimo 2.04, n. 704, bq. 17228, estimo 35.58, n. 708, bq 79097, estimo 294.08, n. 709, bq. 701, estimo 1.44, n. 710, bq. 32463, estimo 137.76, n. 718, bq. 694, resede senza

estimo, n. 719, bq. 91, aia senza estimo, n. 723, bq. 1852, senza estimo, n. 724, bq. 1342, estimo 8.24, n. 726, bq. 8189, estimo 30.55, n. 727, bq. 3800, estimo 15.71, n. 727-II, bq. 4524, estimo 18.71, n. 767-II, bq. 15135, estimo 41.22, n. 768-II, bq. 15947, estimo 50.75, n. 1006, bq. 12933, estimo 64.00, n. 1007, bq. 4794, estimo 23.73, n. 1008, bq. 2230, estimo 9.52, n. 1046, bq. 1342, estimo 6.38, n. 1047, bq. 2450, estimo 10.18, n. 10.48, bq. 8900, estimo 37.00, n. 1076, bq. 240, Cappella senza estimo, n. 1083, bq. 20, senza estimo, n. 1107, bq. 663, estimo 1.36, n. 1124, bq. 18297, estimo 37.78, n. 1136, bq. 6180, estimo 19.76, n. 1201, bq. 5473, estimo 22.63, n. 1202, bq. 230, estimo 1.36, n. 1353, bq. 3400, estimo 13.98, n. 1354, bq. 2400, estimo 9.89, n. 1628, bq. 557, estimo 1.78, n. 1629, bq. 323, estimo 1.02, n. 1696, bq. 8570, estimo 69.28, n. 702, bq. 46562, estimo 96.18, n. 703, bq. 1313, estimo 2.70, n. 705, bq. 14107, estimo 29.14, n. 706, bq. 5070, estimo 20.88, n. 707, bq. 1812. estimo 3.74, con avvertenza che alcuni mappali vengono frazionati in conformità di quanto è rappresentato nei tipi di frazionamento B-2 e B-3.

Una parte della zona suddescritta è riportata in catasto alla partita comune al Demanio ed alle Nuove terme, per cui la parte spettante alle Nuove terme deve venire volturata al Demanio dello Stato; i relativi mappali sono i seguenti: sezione G, n. 1062, bq. 1962, n. 1064 bq. 91, n. 1065 bq. 2574, n. 1066 bq. 91, coll'estimo complessivo di 10.22.

Sorgenti già Scannavini.

Zona di terreno con entrostanti fabbricati ad uso di stabilimento di bagni a confini: viale Bicchierai, proprietà demaniale, e da ex via privata eredi Natucci, riportata nel catasto urbano di Bagni di Montecatini alla sezione H, n. 1210 coll'imponibile di L. 18.00, n. 1392 coll'imponibile di L. 9.30, n. 1393 con l'imponibile di L. 2.70, n. 1447 coll'imponibile di L. 6.60 e nel catasto rustico di Bagni di Montecatini alla sezione H, n. 1441, bq. 6441, estimo 22.34, n. 1615 bq. 70, estimo 0.31, n. 1709 bq. 1048, estimo 3.46.

Stabilimento sali e nuove serre.

Fabbricati e terreno annesso per la fabbricazione dei sali e per le serre a confini: proprietà Ghilardi, Nuove terme, viale Amman e prolungamento della via Trieste, riportati nel catasto urbano di Bagni di Montecatini alla sezione H. n. 671 parte senza imponibile, n. 671 parte con l'imponibile di L. 525.00, n 671 parte con l'imponibile di L. 2362.50; e nel catasto rustico di Bagni di Montecatini alla sezione H, n. 671 bq. complessive 80858 estimo 268.02, n. 1630 bq. 4670 estimo 15.45, con avvertenza che entrambi i detti mappali debbono esser frazionati nel modo indicato nel relativo tipo di frazionamento B-4.

Sorgenti già Martinelli; Lazzerini Nicolay; e Micheli - presentemente soppresse - di che all'art. 3 della Convenzione 18 maggio 1911 approvata colla legge 13 luglio 1911, n. 738.

Sorgenti già Gabbrielli.

Zona di terreno e fabbricati entrostanti a confini: Viale privato e proprietà Gabbrielli-Bocci, Arrigoni Giovanni, fratelli Zanni, via vicinale e Viale Bicchierai, riportati nel catasto urbano di Bagni di Montecatini alla sezione H, n. 640 coll'imponibile di lire 551.25, n. 1089 parte 1092, 1202, 1371, 1389 con l'imponibile di lire 2156.25, n. 1390 coll'imponibile di L 1650, e nel catasto rustico dello stesso Comune alla sezione H, n. 649 bq. 2570, estimo 11.36, n. 673 bq. 18688, estimo 46.83, n. 1295 bq. 400, estimo 2.89, n. 1371 bq. 4663, estimo 20.56, n. 1545 bq. 2789, estimo 6.97, n. 1547 bq. 12751, estimo 31.89.

Chioschi diversi risultanti in catasto senza numero di mappa, dei quali uno alla Torretta con l'imponibile di L. 180, un altro pure alla Torretta con l'imponibile di L. 150, uno sul Viale Tamerici con l'imponibile di L. 90 ed uno sul Viale del Tettuccio con l'imponibile di L. 420, ma presentemente inesistenti; è in corso la loro radiazione dal catasto.

Sorgente di Maona.

Terreni con sottostanti sorgenti di acqua potabile di proprietà della Società Nuove terme per i soli tre quinti, a confini: strada di Maona e proprietà Morini, riportati nel catasto rustico del comune di Montecatini Valdinievole alla sezione G, n. 305 bq. 3792, estimo 16.24, n. 1214 bq. 938, estimo 5.70, n. 1636 bq. 541, estimo 3.28, n. 1783 bq. 1602, estimo 9.96, n. 1784 bq. 2040, estimo 11.76, n. 1785 bq. 2786, estimo 1694.

Sorgenti Le Basse, pure per i soli tre quinti di proprietà delle Nuove terme, in due appezzamenti posti nel comune di Montecatini Valdinievole, e riportati nel catasto rustico del detto Comune, il primo alla sezione G. n. 1764 bq. 1256 estimo 2.86 e n. 1766 bq. 490 estimo 0.85, ed il secondo alla sezione G. n. 1767 bq. 152 estimo 0.34, e n. 1768 bq. 1784 estimo 1.07.

Per i beni mobili trasferiti si fa riferimento ai testimoniali di Stato compilati in esecuzione del disposto dell'articolo 3 della Convenzione approvata colla legge 13 luglio 1911, n. 738, salvi, beninteso, i deperimenti naturali.

Art. 5.

I lavori eseguiti sugli immobili ceduti dal 1° gennaio 1925, s'intendono ad esclusivo carico del Demanio, il quale sarà tenuto a rimborsarne l'importo alla Società avente diritto, alle stesse condizioni stabilite per i lavori sulla proprietà demaniale di cui agli articoli 9 e 11 della Convenzione approvata colla legge 13 luglio 1911, n. 738.

Art. 6.

A seguito del trasferimento oggetto della presente Convenzione la Società Nuove terme si obbliga di non gestire altre sorgenti di acque minerali in Bagni di Montecatini e di non commerciare sali e prodotti consimili a quelli compresi nel su accennato trasferimento, e, comunque, di non esplicare attività che possa portare diretta od indiretta concorrenza al Regio demanio cessionario.

Art. 7.

Tutte le spese del presente contratto e quelle conseguenti alla sua esecuzione sono a carico del Demanio, nel suo interesse avendo luogo il trasferimento.

Art. 8.

Il presente contratto, mentre obbliga fin d'ora la Società Nuove terme, non è definitivo per il Demanio, se non dopo l'approvazione prescritta.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di sei fogli di carta, dei quali sono state occupate facciate 19 e righi 4 della ventesima fino alla presente chiusa, e di esse, compresi gli allegati, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti, le quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante si sottoscrivono.

Giuseppe Volpi fu Ernesto.
A. Schweiger Arturo fu Aristo.
Tosti Carlo di A., funzionario rogante.

ALLEGATO *A*.

Società Nuove terme di Montecatini.
Anonima con sede in Milano.

Libro verbale del Consiglio d'amministrazione debitamente numerato, bollato, vidimato dal locale Tribunale il 26 giugno 1914.

Seduta del Consiglio di amministrazione addì 6 ottobre 1924 in Milano, presso il recapito sociale in via Victor Hugo, n. 2.

Sono presenti i signori:

Pirotta comm. Attilio, presidente;
Schweiger Arturo, consigliere delegato;
Oreste Castiglioni, Penna comm. Giovanni e Binda comm. prof. Ambrogio, consiglieri;
Bussi avv. Giacomo, sindaco.

Alle ore 15 il presidente apre la seduta e giustifica l'assenza dei consiglieri Vergani e Bonacossa e dei sindaci Borra e Giordani avv. Ignazio, quest'ultimo subentrato al defunto comm. Castelli.

(*Omissis*).

L'esposizione del relatore provoca una lunga discussione fra i presenti, a conclusione della quale il Consiglio unanime, nel mentre approva completamente l'operato del consigliere delegato, gli conferma le più ampie facoltà per condurre a termine le trattative col Regio demanio e per firmare in rappresentanza della Società tutti gli atti inerenti alla cessione allo Stato dell'Azienda termale Nuove terme di Montecatini, fissandone le condizioni e le modalità e rilasciando quietanza delle somme che saranno pagate dalla Amministrazione demaniale.

(*Omissis*).

Alle ore 18, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente leva la seduta.

Il presidente: Pirotta Attilio.

Il segretario: Oreste Castiglioni.

Copia autentica per estratto conforme nella parte che vi corrisponde all'originale libro dei verbali del Consiglio d'amministrazione della predetta Società, debitamente bollato, numerato, vidimato dal locale Tribunale e tenuto a norma di legge.

Milano, 29 maggio 1925.

Pietro Bermond, notaio.

(timbro).

Visto, si legalizza la firma del notaio Pietro Bermond di Milano.

Milano, 29 maggio 1925.

p. Il presidente del Tribunale:
Il cancelliere delegato.

(Bollo L. 3).

Volpi.
Arturo Schweiger.
Tosti Carlo, funzionario rogante.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Salerno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2474, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il proprio decreto 2 luglio 1925, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Salerno;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Capo I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Salerno un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;

2° il presidente della Camera di commercio o un suo delegato;

3° due rappresentanti dei datori di lavoro portuale designati dalla Camera di commercio;

4° tre rappresentanti dei lavoratori, dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Salerno e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Con le stesse modalità sarà provveduto alla designazione di ugual numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio verranno assunte la altro ufficiale della Capitaneria, nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nell'esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima e di interesse collettivo. A tal uopo, ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni ed Enti di cui sopra, dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio devono risiedere a Salerno ed essere facilmente reperibili. Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente regolamento.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministero delle comunicazioni, udito quello dell'economia nazionale, potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare dalle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante dell'Economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni ed i diritti e doveri del personale suddetto, nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli impresari e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli impresari e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare impiegati, sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli impresari e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio d'imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dalla vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale Sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la Sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio o sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto e delle sue adiacenze per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale addetto ai Magazzini generali che presta opera nell'interno dei Magazzini stessi;

c) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie e nelle categorie si suddividono in permanenti ed avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro prevalentemente ricavino i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni e, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi debbono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 2 luglio 1925.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 15.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto, senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre di ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel circondario di Salerno.

Salvo quanto è disposto dall'art. 21, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi delle categorie stesse, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie quando questi avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti del ruolo.

Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti, sia in quelli degli avventizi, sen-

za che, per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni ai ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio. Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, il certificato penale, quello di residenza e di buona condotta.

Questi due documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo avere esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera, oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e, in caso questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danni a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 20;

5° quando per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo;

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, e durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli per i motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel circondario di Salerno.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili ad lavoro per invalidità e vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro,

formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

Capo III.

Cooperative ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate da lavoratori permanenti di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria. Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Le cooperative così costituite potranno assumere imprese comprendenti anche i lavori di altre categorie, a condizioni di avvalersi per ciascun lavoro di lavoratori appartenenti alla relativa categoria ancorchè non soci.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 dello art. 20.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione di lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti, e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopra indicati, e che, nel caso di revoca della concessione; come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Salerno;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, e quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguito le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione e amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34. Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi di opera per provvedere ai servizi di cui all'articolo 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro, e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni d'impresa, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;

d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 59.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni, da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Salerno;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti e delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni agli impresari potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite, o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica finanziaria sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà d'incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori del lavoro son tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Capo IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito nell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

Il datore di lavoro che li ha impiegati dovrà (ancorchè sia una cooperativa) versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro.

Art. 49.

Ciascun datore di lavoro ha facoltà di scegliere, richiedendoli all'Ufficio del lavoro, i lavoratori che gli occorrono, prelevandoli esclusivamente dal ruolo dei permanenti della categoria cui compete il lavoro da eseguire, in numero non superiore alla metà del suo fabbisogno totale, l'altra metà deve essere fornita dall'Ufficio del lavoro e sarà composta degli altri operai inscritti nel detto ruolo prelevati mediante turno giornaliero.

Le cooperative invece sono autorizzate a prelevare per due terzi fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa ed i soci stessi appartengono. Nel prelevamento del personale suddetto dovrà essere seguito un turno giornaliero sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Se le imprese assunte dalla cooperativa comprendessero anche lavori di categoria diversa la cooperativa stessa sarà tenuta a prelevare, senza facoltà di scelta, il personale necessario a tali lavori presso l'Ufficio competente che lo assegnerà a turno giornaliero.

Art. 50.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

I pesatori debbono essere muniti della prescritta patente e saranno chiamati a prestare la loro opera seguendo un turno speciale che sarà stabilito dall'Ufficio del lavoro.

Essi potranno essere coadiuvati da persone di loro fiducia, anche non muniti della prescritta patente, ma questi ultimi dovranno essere inscritti in apposito ruolino dell'Ufficio del lavoro e saranno soggetti, unitamente ai pesatori titolari, alle norme del presente regolamento.

Art. 52.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capa-

città fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più anziani di età.

Art. 53.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 54.

L'Ufficio del lavoro portuale pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 55.

Per il lavoro del porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 56.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della discussione gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 57.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio che darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria con la sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che, potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 58.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti.

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro dovranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da arrecare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 59.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento o alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabi-

lite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termine delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 60.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone od Enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 2 luglio 1925, ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'articolo 20.

Art. 62.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Art. 63.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro e le associazioni operaie che, a quella data, esercitavano in porto funzioni d'impresa dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o associazioni che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 64.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 65.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETI COMMISSARIALI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Soccavo e di Pimonte.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 16 luglio 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Soccavo e nominato Regio commissario il cav. dott. Gustavo Biolaz;

Visto che il predetto Commissario assunse le funzioni il 5 agosto u. s.;

Ritenuto che la situazione dei partiti locali non consente d'indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduta la circolare Ministeriale n. 15900 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di Soccavo sono prorogati di 3 mesi e cioè fino al 5 febbraio 1926.

Napoli, addì 26 ottobre 1925.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 24 maggio 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio del comune di Pimonte e nominato Regio commissario il sig. Pietro Melodia;
Visto il proprio decreto in data 29 agosto 1925, n. 4973, col quale i poteri del Regio commissario sono stati prorogati di un mese;
Visto il R. decreto 26 settembre 1925, con cui, in sostituzione del sig. Pietro Melodia, viene nominato Regio commissario di Pimonte il prof. Ugo Saffiotti;
Ritenuto che ancora sussistono le ragioni che consigliarono di accordare al Regio commissario la prima proroga di un mese;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Visto la circolare Ministeriale n. 15900 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario di Pimonte sono prorogati di altri due mesi e cioè fino al 13 dicembre 1925.

Napoli, addì 11 ottobre 1925.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

DECRETO PREFETTIZIO 15 novembre 1925.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Sestola.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il R. decreto 7 agosto 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Sestola;
Ritenuto che le divergenze e i dissidi che dettero luogo allo scioglimento, per quanto attenuati, sussistono tuttora, e che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione finanziaria del Comune e quella di alcuni importanti pubblici servizi;
Visto l'art. 323 della legge comunale e provinciale e l'articolo 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sestola è prorogato di mesi tre.

Modena, addì 15 novembre 1925.

Il Prefetto: LOPS.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno, in data 23 febbraio 1926, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, è stato trasmesso alla Camera dei deputati, in data 10 febbraio corrente, il disegno di legge relativo alla convalidazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2515, concernente la esecuzione di opere di carattere militare e altre opere pubbliche; ed in data 19 corrente due disegni di legge riguardanti la convalida dei Regi decreti 31 dicembre 1925, nn. 2514 e 2539, riguardanti rispettivamente la « determinazione del posto di anzianità degli ingegneri del cessato Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici trasferiti nel Real corpo del Genio civile » e « autorizzazione per anticipazione di fondi occorrenti per liquidare la gestione di stralcio dell'ex Commissariato generale civile della Venezia Giulia ».

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 41

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 22 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	89 06	Belgio	113 01
Londra	120 867	Olanda	9 97
Svizzera	478 83	Pesos oro (argentino)	23 02
Spagna	350 67	Pesos carta (argent.)	10 13
Berlino	5 925	New-York	24 866
Vienna (Shilling)	3 507	Belgrado	43 80
Praga	73 91	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 40	Russia	127 833
Dollaro canadese	24 767	Oro	479 80

Media dei consolidati negoziati a contanti.
Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	69 75
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 825
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 75

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 48, dal 23 al 29 novembre 1925.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Alessandria	Asti	Castagnole L.	B	—	1
Arezzo	Arezzo	Anghiari	B	—	1
Bari delle Pugl.	Bari	Bari	B	—	1
Id.	Id.	Giovinazzo	B	—	2
Brescia	Brescia	Bagnolo Mella	B	—	2
Id.	Id.	Poncarale	B	—	1
Cagliari	Cagliari	Sinnai	E	—	1
Id.	Id.	Villasar	E	—	1
Caserta	Sora	Sora	B	—	1
Catanzaro	Cotrone	Cotrone	SO	—	1
Como	Como	Erba Incino	B	—	1
Cremona	Casalmaggiore	Rivarolo del Re	B	—	1
Cuneo	Cuneo	Vottignasco	B	—	1
Firenze	Pistoia	Pistoia	B	—	1
Foggia	S. Severo	Casalnuovo	O	—	1
Milano	Abbiategrasso	Pesate	B	—	1
Id.	Lodi	Castiraga Vid.	B	—	1
Perugia	Foligno	Assisi	B	—	1
Pola	Pola	Pola	B	—	2
Potenza	Matera	Matera	O	1	—
Id.	Id.	Tricarico	O	—	1
Roma	Viterbo	Barbarano	B	1	—
Salerno	Salerno	Cava dei Tirr.	B	—	1
Sassari	Alghero	Bonnanaro	B	—	1
Id.	Nuoro	Orani	B	—	1
Taranto	Taranto	Ginosa	O	2	1
Trento	Rovereto	Brentonico	B	—	2
Trieste	Trieste	Trieste	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Thiene	B	—	1
				5	30
		Carbonchio sintomatico			
Modena	Pavullo	Frassinoro	B	—	1
Parma	Borgotaro	Borgotaro	B	1	—
Potenza	Matera	Salandra	B	1	—
Torino	Torino	Carmagnola	B	—	1
Treviso	Treviso	Susegana	B	—	1
Id.	Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
				2	4
		Afta epizootica			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Id.	Cassine	B	1	2
Id.	Id.	Castellazzo	B	1	—
Id.	Id.	S. Salvatore	B	—	1
Id.	Asti	Agliano	B	2	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Alessandria	Asti	Aramengo	B	1	1
Id.	Id.	Asti	B	—	8
Id.	Id.	Bagnasco	B	1	—
Id.	Id.	Belveglio	B	1	—
Id.	Id.	Castagnole	B	3	—
Id.	Id.	Coazzolo	B	—	1
Id.	Id.	Cocconato	B	4	—
Id.	Id.	Corsione	B	—	2
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	2
Id.	Id.	Marmorito	B	1	—
Id.	Id.	Montafia	B	1	—
Id.	Id.	Moransengo	B	—	1
Id.	Id.	Portocomaro	B	1	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	—	1
Id.	Id.	Robella	B	—	1
Id.	Id.	Rocca d'Arazzo	B	2	1
Id.	Id.	S. Damiano	B	6	5
Id.	Id.	S. Marzanotto	B	—	1
Id.	Id.	Tenengo	B	—	1
Id.	Id.	Valfenera	B	1	—
Id.	Id.	Vialo	B	3	1
Id.	Casale Monferr.	Casale Monferr.	B	—	1
Id.	Id.	Gabiano	B	2	1
Id.	Id.	Grazzano	B	1	—
Id.	Id.	Montalero	B	1	—
Id.	Id.	Montiglio	B	2	—
Id.	Id.	Morano sul Po	B	—	1
Id.	Id.	Odalengo Gr.	B	—	1
Id.	Id.	Pomaro Monf.	B	—	1
Id.	Id.	Serralunga di C	B	—	1
Id.	Id.	Toneo	B	1	—
Id.	Id.	Treville	B	1	—
Id.	Id.	Viarigi	B	1	—
Id.	Novi Ligure	Carrosio	B	—	1
Id.	Id.	Gavi	B	8	4
Id.	Tortona	Isola S. Antonio	B	1	—
Id.	Id.	Sale	B	—	1
Id.	Id.	Tortona	B	2	1
Id.	Id.	Viguzzolo	B	1	—
Ancona	Ancona	Ancona	B	7	1
Id.	Id.	Camerata Pic.	B	3	—
Id.	Id.	Chiaravalle	B	6	1
Id.	Id.	Fabriano	B	14	—
Id.	Id.	Falconara	B	1	1
Id.	Id.	Genga	B	1	—
Id.	Id.	Iesi	B	3	—
Id.	Id.	Monsano	B	5	—
Id.	Id.	Montemarciano	B	5	2
Id.	Id.	Monterado	B	2	—
Id.	Id.	Monte S. Vito	B	1	—
Id.	Id.	Osimo	B	7	4
Id.	Id.	Ostra	B	3	—
Id.	Id.	Poggio S. Marc.	B	—	1
Id.	Id.	S. Marcello	B	3	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	5	—
Id.	Id.	Senigallia	B	8	3
Id.	Id.	Sirolo	B	3	—
Id.	Id.	Staffolo	B	9	—
Aquila degli A.	Avezzano	Avezzano	B	1	—
Id.	Id.	Celano	B	3	1
Id.	Id.	Civitella Rov.	B	1	—
Id.	Id.	Pescasseroli	B	3	—
Id.	Id.	Pescina	B	3	—
Id.	Id.	S. Vincenzo	B	3	—
Id.	Id.	Trasacco	B	4	1
Id.	Sulmona	Alfedena	BO	1	3

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aquila	Sulmona	Ateleta	B	—	1
Id.	Id.	Barrea	BO	1	10
Id.	Id.	Campo di Giove	BO	1	—
Id.	Id.	Raiano	B	1	—
Id.	Id.	Scontrone	B	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	4	1
Id.	Id.	Bucine	B	2	4
Id.	Id.	Castiglione Fil.	B	3	3
Id.	Id.	Cortona	B	—	4
Id.	Id.	M. S. Maria T.	B	2	1
Id.	Id.	Pergine	B	2	2
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata del T.	B	—	1
Id.	Id.	Monteprandone	B	—	1
Id.	Id.	Spinetoli	B	1	—
Id.	Fermo	Fermo	B	3	2
Id.	Id.	Montegiorgio	B	4	—
Id.	Id.	Montegranaro	B	3	1
Id.	Id.	Monte Urano	B	—	1
Id.	Id.	Petritoli	B	2	1
Id.	Id.	Porto S. Giorgio	B	2	1
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Id.	Id.	S. Elpidio	B	1	—
Avellino	Avellino	Montoro Sup.	B	1	—
Belluno	Belluno	Agordo	B	5	4
Id.	Id.	Chies	B	6	1
Id.	Id.	La Valle	B	2	—
Id.	Id.	Limana	B	5	1
Id.	Id.	Pieve d'Alpago	B	1	1
Id.	Feltre	Cesio	B	2	1
Id.	Id.	Feltre	B	6	—
Id.	Id.	Quero	B	4	—
Id.	Id.	S. Giustina	B	6	1
Id.	Pieve di Cadore	Calalzo	B	10	—
Benevento	Benevento	Paduli	B	—	1
Id.	Cerreto Sannita	Amorosi	B	—	1
Bergamo	Bergamo	Adrara S. R.	B	1	—
Id.	Id.	Albino	B	3	—
Id.	Id.	Azzano S. P.	B	2	1
Id.	Id.	Bergamo	B	3	3
Id.	Id.	Bolgare	B	—	1
Id.	Id.	Bonate di Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Branzi	B	—	1
Id.	Id.	Brembate di S.	B	1	—
Id.	Id.	Cenate di Sopra	B	1	—
Id.	Id.	Cenate di Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Chignolo	B	1	3
Id.	Id.	Chiuduno	B	3	1
Id.	Id.	Costa di Mezz.	B	1	—
Id.	Id.	Credaro	B	1	2
Id.	Id.	Desenzano	B	—	1
Id.	Id.	Filago	B	1	—
Id.	Id.	Grumello del M.	B	3	2
Id.	Id.	Grunello del P.	B	—	1
Id.	Id.	Luzzana	B	—	1
Id.	Id.	Madone	B	1	1
Id.	Id.	Monticelli	B	—	1
Id.	Id.	Pedrengo	B	2	1
Id.	Id.	Ranica	B	1	1
Id.	Id.	S. Paolo d'Arg.	B	—	6
Id.	Id.	S. Antonio d'A.	B	—	1
Id.	Id.	Sarnico	B	1	1
Id.	Id.	Sorisole	B	2	4
Id.	Id.	Stezzano	B	—	1
Id.	Id.	Suisio	B	1	2
Id.	Id.	Tagliuno	B	—	3
Id.	Id.	Telgate	B	3	—
Bergamo	Bergamo	Vall'Alta	B	—	1
Id.	Id.	Valtesse	B	—	1
Id.	Id.	Viadanica	B	—	5
Id.	Id.	Villa d'Almè	B	—	1
Id.	Id.	Villongo S. Fil.	B	1	—
Id.	Clusone	Cazzano S. A.	B	—	1
Id.	Id.	Cerete	B	1	—
Id.	Id.	Gazzaniga	B	—	3
Id.	Id.	Oltrepovo	B	3	—
Id.	Id.	Oltressenda A.	B	—	1
Id.	Id.	Onore	B	—	1
Id.	Id.	Premolo	B	—	1
Id.	Id.	Rovetta	B	10	1
Id.	Id.	Songavazzo	B	—	3
Id.	Treviglio	Arsago	D	1	3
Id.	Id.	Barbata	B	—	1
Id.	Id.	Bariano	B	—	1
Id.	Id.	Calcinate	B	1	1
Id.	Id.	Calcio	B	7	1
Id.	Id.	Caravaggio	B	22	4
Id.	Id.	Cologno	B	3	—
Id.	Id.	Cortenuova	B	4	1
Id.	Id.	Covo	B	6	—
Id.	Id.	Fontanella	B	11	—
Id.	Id.	Fornovo	B	1	3
Id.	Id.	Ghisalba	B	2	1
Id.	Id.	Isso	B	—	1
Id.	Id.	Martinengo	B	8	1
Id.	Id.	Morengo	B	—	1
Id.	Id.	Pumenengo	B	7	3
Id.	Id.	Romano	B	8	1
Id.	Id.	Sabbio Bergam.	B	1	—
Id.	Id.	Spirano	B	3	—
Id.	Id.	Torre Pallavic.	B	4	1
Id.	Id.	Treviglio	B	2	—
Bologna	Bologna	Castelfranco	B	—	7
Id.	Id.	Castenaso	B	—	3
Id.	Id.	Granarolo	B	—	5
Brescia	Breno	Angolo	B	1	—
Id.	Id.	Niardo	B	4	—
Id.	Id.	Pian Camuno	B	5	—
Id.	Brescia	Bagnolo	B	3	1
Id.	Id.	Botticino Matt.	B	6	1
Id.	Id.	Bovezzo	B	3	1
Id.	Id.	Caionvico	B	—	1
Id.	Id.	Calcinato	B	1	—
Id.	Id.	Calvisano	B	19	14
Id.	Id.	Carpenedolo	B	15	—
Id.	Id.	Carzago	B	2	—
Id.	Id.	Castegnato	B	—	1
Id.	Id.	Castenedolo	B	7	1
Id.	Id.	Cilivcrghe	B	5	—
Id.	Id.	Cizzago	B	—	1
Id.	Id.	Concesio	B	1	—
Id.	Id.	Cossirano	B	11	1
Id.	Id.	Lonato	B	13	5
Id.	Id.	Mazzano	B	—	1
Id.	Id.	Montichiari	B	—	6
Id.	Id.	Nuvolento	B	4	1
Id.	Id.	Nuvolera	B	4	—
Id.	Id.	Rivoltella	B	—	5
Id.	Chiari	Capriolo	B	10	—
Id.	Id.	Castrezzato	B	—	2
Id.	Id.	Cazzago S. M.	B	—	2
Id.	Id.	Chiari	B	15	—
Id.	Id.	Coccaglio	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Brescia	Chiari	Cologne	B	3	1
Id.	Id.	Ludriano	B	3	1
Id.	Id.	Orzinuovi	B	4	7
Id.	Id.	Orzivecchi	B	3	—
Id.	Id.	Padervello	B	4	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	3	2
Id.	Id.	Pedergnaga	B	2	2
Id.	Id.	Pontoglio	B	1	2
Id.	Id.	Roccafranca	B	3	4
Id.	Id.	Urago d'Oglio	B	3	1
Id.	Id.	Villachiara	B	—	1
Id.	Salò	Goglione Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Salò	B	6	—
Id.	Verolanuova	Bassano Bresc.	B	—	1
Id.	Id.	Cadignano	B	2	—
Id.	Id.	Fiesse	B	4	—
Id.	Id.	Gottolengo	B	27	20
Id.	Id.	Leno	B	2	—
Id.	Id.	Manerbio	B	5	5
Id.	Id.	Pavone Mella	B	4	—
Id.	Id.	Pontevico	B	2	—
Id.	Id.	Quinzano	B	2	5
Id.	Id.	Seniga	B	17	1
Id.	Id.	Verolanuova	B	2	—
Campobasso	Isernia	Concacasale	B	2	—
Id.	Id.	Fornelli	B	2	—
Caserta	Nola	Marigliano	B	—	1
Id.	Sora	S. Donato V. C.	B	—	1
Catania	Acireale	Acireale	B	1	—
Id.	Id.	Giarre	B	2	—
Id.	Caltagirone	Caltagirone	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Nicosia	Troina	B	1	—
Catanzaro	Cotrone	Caccuri	B	—	4
Id.	Id.	Cotrone	B	—	1
Id.	Id.	Savelli	BO	—	5
Id.	Id.	Verzino	B	—	5
Id.	Id.	Id.	O	—	4
Id.	Monteleone	Serra S. Bruno	B	1	1
Id.	Nicastro	Maida	B	2	2
Id.	Id.	Nicastro	B	3	1
Id.	Id.	Sambiase	B	5	3
Chieti	Chieti	Casacanditella	B	—	7
Id.	Id.	Chieti	B	24	1
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Id.	S	3	—
Id.	Id.	Francavilla	B	1	—
Id.	Id.	Guardiagrele	B	36	14
Id.	Id.	Id.	O	2	—
Id.	Id.	Id.	S	6	—
Id.	Id.	Miglianico	B	5	2
Id.	Id.	Id.	O	—	4
Id.	Id.	Pennapiedim.	B	—	3
Id.	Id.	Poggiofiorito	B	1	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Tollo	B	4	—
Id.	Id.	Id.	S	4	—
Id.	Lanciano	Fossacesia	B	2	—
Id.	Id.	Lanciano	B	5	7
Id.	Id.	Lettopalena	B	—	3
Id.	Id.	Id.	O	—	43
Id.	Id.	Palombaro	B	—	1
Como	Como	Albate	B	1	—
Id.	Id.	Alzate Brianza	B	7	—
Id.	Id.	Anzano del P.	B	3	—
Id.	Id.	Bellano	B	1	—
Como	Como	Bregnano	B	2	
Id.	Id.	Carlazzo	B	4	—
Id.	Id.	Castiglione d'I.	B	2	1
Id.	Id.	Cavallasca	B	2	—
Id.	Id.	Colico	B	9	4
Id.	Id.	Como	B	4	—
Id.	Id.	Costa Masnaga	B	4	1
Id.	Id.	Dervio	B	—	1
Id.	Id.	Dizzasco	B	5	—
Id.	Id.	Domaso	B	2	1
Id.	Id.	Erba Incino	B	2	—
Id.	Id.	Figino Serenza	B	1	—
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	2	—
Id.	Id.	Gera	B	2	2
Id.	Id.	Gravedona	B	2	—
Id.	Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Id.	Lemma	B	3	—
Id.	Id.	Lezzeno	B	1	—
Id.	Id.	Lucino	B	1	—
Id.	Id.	Lurate Abbate	B	—	1
Id.	Id.	Maslianico	B	3	—
Id.	Id.	Moiana	B	2	2
Id.	Id.	Molina	B	5	—
Id.	Id.	Palanzo	B	13	—
Id.	Id.	Peglio	B	3	1
Id.	Id.	Pellio di Sopra	B	2	—
Id.	Id.	Piazza S. Stef.	B	3	—
Id.	Id.	Porlezza	B	2	2
Id.	Id.	Rodero	B	1	—
Id.	Id.	Rovenna	B	1	—
Id.	Id.	S. Fedele	B	4	3
Id.	Id.	S. Nazzaro V. C.	B	—	14
Id.	Id.	Scaria	B	—	1
Id.	Id.	Sueglio	B	3	—
Id.	Id.	Tavordo	B	26	—
Id.	Id.	Torno	B	1	—
Id.	Id.	Traversa	B	1	—
Id.	Id.	Vassena	B	1	—
Id.	Id.	Vendrogno	B	1	—
Id.	Id.	Vestreno	B	5	—
Id.	Lecco	Annone	B	3	—
Id.	Id.	Asso	B	6	—
Id.	Id.	Ballabio Inf.	B	5	—
Id.	Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Id.	Bindo	B	2	—
Id.	Id.	Bosisio	B	3	—
Id.	Id.	Canzo	B	4	—
Id.	Id.	Cassago	B	2	—
Id.	Id.	Cassina Mariag.	B	5	1
Id.	Id.	Cernusco Lomb.	B	15	—
Id.	Id.	Cologna	B	1	—
Id.	Id.	Consonno	B	2	—
Id.	Id.	Galbiate	B	5	—
Id.	Id.	Garlate	B	2	—
Id.	Id.	Imbersago	B	3	—
Id.	Id.	Lecco	B	4	—
Id.	Id.	Montevecchia	B	1	—
Id.	Id.	Oggiono	B	5	—
Id.	Id.	Olgiate Molgora	B	1	—
Id.	Id.	Osnago	B	2	—
Id.	Id.	Pescate	B	1	—
Id.	Id.	Prosenpio	B	1	—
Id.	Id.	Ravellino	B	2	—
Id.	Id.	Rongio	B	7	—
Id.	Id.	Sala al Barro	B	4	—
Id.	Id.	Samana	B	2	—
Id.	Id.	Sormano	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Como	Lecco	Verderio Infer.	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	4	—
Id.	Id.	Visino	B	—	1
Id.	Varese	Abbiate Guazz.	B	2	—
Id.	Id.	Angera	B	13	2
Id.	Id.	Arcisate	B	15	—
Id.	Id.	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Barza	B	7	1
Id.	Id.	Barzola	B	6	—
Id.	Id.	Bedero Valcuv.	B	1	—
Id.	Id.	Besano	B	5	—
Id.	Id.	Besozzo	B	3	—
Id.	Id.	Bisuschio	B	13	2
Id.	Id.	Bizzozero	B	1	—
Id.	Id.	Brebbia	B	3	—
Id.	Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Id.	Bosco Valtrav.	B	1	—
Id.	Id.	Cantello	B	8	—
Id.	Id.	Capranna	B	1	—
Id.	Id.	Caravate	B	—	1
Id.	Id.	Casalzuigno	B	4	2
Id.	Id.	Cassano Valc.	B	8	2
Id.	Id.	Castiglione Ol.	B	2	2
Id.	Id.	Castronno	B	1	—
Id.	Id.	Clivio	B	5	—
Id.	Id.	Cocquio	B	8	—
Id.	Id.	Cuasso al M.	B	6	—
Id.	Id.	Cugliate	B	3	—
Id.	Id.	Cunardo	B	1	1
Id.	Id.	Cuveglio	B	1	—
Id.	Id.	Cuvio	B	13	—
Id.	Id.	Gemonio	B	2	—
Id.	Id.	Gornate Inf.	B	10	—
Id.	Id.	Induna Olona	B	3	1
Id.	Id.	Ispra	B	4	2
Id.	Id.	Lavena	B	—	4
Id.	Id.	Laveno	B	2	—
Id.	Id.	Lissago	B	4	1
Id.	Id.	Luvinate	B	1	1
Id.	Id.	Marchirolo	B	—	4
Id.	Id.	Marzio	B	1	—
Id.	Id.	Masnago	B	—	3
Id.	Id.	Mozzate	B	1	—
Id.	Id.	Rancio Valc.	B	2	—
Id.	Id.	Ranco	B	4	—
Id.	Id.	Sangiano	B	5	—
Id.	Id.	Ternate	B	5	—
Id.	Id.	Tradate	B	1	1
Id.	Id.	Varano Borghi	B	2	1
Id.	Id.	Varese	B	10	1
Id.	Id.	Vedano Olona	B	1	—
Id.	Id.	Viggiù	B	8	—
Id.	Id.	Voldomino	B	2	—
Cosenza	Cosenza	Bianchi	B	1	—
Id.	Id.	Bisignano	B	—	2
Id.	Id.	Carpanzano	B	2	—
Id.	Id.	Cosenza	B	4	2
Id.	Id.	Mangone	B	5	—
Id.	Rossano	Calopezzati	B	3	—
Id.	Id.	Rossano	B	—	2
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	6	2
Id.	Id.	Castelponzone	B	2	—
Id.	Id.	Drizzona	B	1	—
Id.	Id.	Gussola	B	4	—
Id.	Id.	Rivarolo del Re	B	—	4
Id.	Id.	S. Martino L.	B	1	—
Cremona	Casalmaggiore	Scandolara R.	B	1	—
Id.	Id.	Solarolo Rain.	B	1	1
Id.	Id.	Voltido	B	1	—
Id.	Crema	Bagnolo Crem.	B	9	—
Id.	Id.	Credora	B	2	—
Id.	Id.	Cumignano	B	1	—
Id.	Id.	Dovera	B	4	3
Id.	Id.	Fiesco	B	1	—
Id.	Id.	Moscazzano	B	—	2
Id.	Id.	Ombriano	B	1	—
Id.	Id.	Pandino	B	7	1
Id.	Id.	Ripalta Arpina	B	—	7
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Id.	Id.	Salvirola	B	2	1
Id.	Id.	S. Bernardino	B	4	—
Id.	Id.	Soncino	B	4	9
Id.	Id.	Spino d'Adda	S	—	3
Id.	Id.	Ticengo	B	1	—
Id.	Cremona	Annicco	B	2	—
Id.	Id.	Cà d'Andrea	B	3	1
Id.	Id.	Carpaneta Dos.	B	1	—
Id.	Id.	Casalbuttano	B	2	2
Id.	Id.	Castelleone	B	3	4
Id.	Id.	Cremona	B	3	4
Id.	Id.	Gombito	B	2	—
Id.	Id.	Grontardo	B	1	—
Id.	Id.	Grumello Crem.	B	1	—
Id.	Id.	Isola Dovarese	B	8	1
Id.	Id.	Olmeneta	B	2	—
Id.	Id.	Padernò Crem.	B	2	2
Id.	Id.	Pescarolo	B	2	—
Id.	Id.	Pizzighettone	B	5	2
Id.	Id.	S. Bassano	B	—	3
Id.	Id.	Stagno Lomb.	B	3	2
Cuneo	Alba	Alba	B	—	2
Id.	Id.	Canale	B	—	3
Id.	Id.	Guarene	B	2	—
Id.	Id.	Magliano Alf.	B	1	—
Id.	Id.	Montà	B	2	1
Id.	Id.	Monticello	B	—	2
Id.	Cuneo	Borgo S. Dalm.	B	1	—
Id.	Id.	Caraglio	B	1	—
Id.	Id.	Cuneo	B	—	6
Id.	Id.	Villafalletto	B	—	1
Id.	Id.	Vinadio	B	—	1
Id.	Mondovì	Narzole	B	1	—
Id.	Id.	Ormea	B	1	—
Id.	Id.	Rocca di Baldi	B	—	1
Id.	Id.	Trinità	B	—	1
Id.	Saluzzo	Barge	B	—	2
Id.	Id.	Marene	B	1	—
Id.	Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	Id.	Revello	B	7	—
Id.	Id.	Vignola	B	1	—
Ferrara	Cento	Cento	B	14	—
Id.	Id.	Pieve di Cento	B	12	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	1	2
Id.	Id.	S. Agostino	B	12	—
Id.	Comacchio	Comacchio	B	4	—
Id.	Id.	Massafiscaglia	B	4	—
Id.	Id.	Mesola	B	2	—
Id.	Id.	Migliarino	B	3	—
Id.	Ferrara	Argenta	B	15	2
Id.	Id.	Berra	B	2	—
Id.	Id.	Bondeno	B	10	2
Id.	Id.	Copparo	B	6	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Ferrara	Ferrara	Ferrara	B	6	—
Id.	Id.	Formignana	B	4	1
Id.	Id.	Iolanda	B	1	—
Id.	Id.	Ostellato	B	3	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	42	6
Id.	Id.	Ro	B	3	—
Id.	Id.	Vigarano Mair.	B	9	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	B	3	2
Id.	Id.	Casellina e T.	B	3	1
Id.	Id.	Fiesole	B	4	—
Id.	Id.	Figline Vald.	B	—	3
Id.	Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Id.	Firenzuola	B	4	4
Id.	Id.	Pelago	B	1	1
Id.	Id.	Pontassieve	B	2	1
Id.	Id.	Prato	B	2	1
Id.	Id.	Reggello	B	—	1
Id.	Id.	S. Casc. V. P.	B	—	1
Id.	Id.	S. Piero a S.	B	1	—
Id.	Id.	Scarperia	B	2	—
Id.	Id.	Vaglia	B	3	2
Id.	Id.	Vicchio	B	3	—
Id.	Pistoia	Larciano	B	1	—
Id.	Id.	Montale	B	—	1
Id.	Id.	Pistoia	B	2	—
Id.	S. Miniato	Castelfr. di S.	B	2	—
Id.	Id.	Cerreto Guidi	B	—	3
Id.	Id.	Empoli	B	—	3
Id.	Id.	S. Miniato	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	2	—
Foggia	Foggia	Cerignola	BO	2	3
Id.	Id.	Vieste	B	3	3
Id.	S. Severo	Apricena	B	2	—
Id.	Id.	Cagnano	B	5	—
Id.	Id.	Carpino	B	2	—
Id.	Id.	Ischitella	B	5	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	B	1	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	B	1	—
Id.	Id.	S. Nicandro G.	BO	2	1
Id.	Id.	Vico del Garg.	B	3	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	152	59
Id.	Id.	Cesenatico	B	27	3
Id.	Id.	Gambettola	B	—	1
Id.	Id.	Gatteo	B	6	1
Id.	Id.	S. Mauro	B	37	1
Id.	Id.	Savignano	B	7	5
Id.	Forlì	Bertinoro	B	13	2
Id.	Id.	Civitella	B	2	—
Id.	Id.	Forlì	B	198	28
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	32	1
Id.	Id.	Meldola	B	4	2
Id.	Rimini	Riccione	B	—	1
Id.	Id.	Rimini	B	14	3
Id.	Id.	Saludecio	B	2	—
Id.	Id.	S. Clemente	B	1	—
Id.	Id.	Santarcangelo	B	38	1
Id.	Rocca S. Casc.	Castrocaro	B	1	—
Friuli	Pordenone	Caneva	B	2	1
Id.	Id.	Fontanafredda	B	4	1
Id.	Udine	Camino di C.	B	1	2
Id.	Id.	Pocenia	B	—	2
Id.	Id.	S. Vito al Tag.	B	—	1
Id.	Id.	Sedegliano	B	1	—
Genova	Albenga	Albenga	B	1	—
Id.	Id.	Campochiesa	B	—	1
Id.	Id.	Calizzano	B	8	—
		Segue Afta epizootica.			
Genova	Albenga	Casanova	B	7	—
Id.	Id.	Garlenda	B	10	—
Id.	Id.	Ortovero	B	8	—
Id.	Id.	Ranzi	B	3	—
Id.	Id.	Vendone	B	4	—
Id.	Chiavari	Sestri Levante	B	2	—
Id.	Genova	Avegno	B	2	—
Id.	Id.	Campomorone	B	6	—
Id.	Id.	Casella	B	1	—
Id.	Id.	Genova	B	1	—
Id.	Id.	Montebruno	B	2	—
Id.	Id.	Quarto dei M.	B	—	2
Id.	Id.	S. Ilario	B	—	2
Id.	Id.	S. Olcese	B	3	—
Id.	Id.	Uscio	B	1	—
Id.	Id.	Valbrevenna	B	—	2
Id.	Savona	Cairo Monten.	B	4	—
Grosseto	Grosseto	Castell'Azzara	B	2	—
Id.	Id.	Castigl. d. Pesc.	B	2	—
Id.	Id.	Cinigiano	B	3	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	3	2
Id.	Id.	Grosseto	B	25	5
Id.	Id.	Id.	S	7	2
Id.	Id.	Magliano	B	1	—
Id.	Id.	Orbetello	B	1	1
Id.	Id.	Pitigliano	B	—	1
Id.	Id.	Id.	S	—	1
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	B	—	1
Id.	Lecce	Campi Salent.	B	—	1
Id.	Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Id.	Lecce	B	3	—
Livorno	Livorno	Livorno	B	12	3
Id.	Id.	Id.	S	8	1
Lucca	Lucca	Buggiano	B	2	—
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	3	—
Id.	Id.	Coreglia	B	1	—
Id.	Id.	Lucca	B	2	1
Id.	Id.	Pietrasanta	B	7	—
Id.	Id.	Ponte Buggian.	B	—	1
Id.	Id.	Seravezza	B	8	—
Macerata	Camerino	Camerino	B	1	—
Id.	Id.	Camporotondo	B	5	—
Id.	Macerata	Cingoli	B	19	—
Id.	Id.	Civitanova	B	2	—
Id.	Id.	Macerata	B	3	—
Id.	Id.	Matelica	B	2	—
Id.	Id.	Montefano	B	1	—
Id.	Id.	Recanati	B	1	—
Id.	Id.	S. Severino M.	B	6	—
Id.	Id.	Treia	B	3	—
Mantova	Mantova	Asola	B	1	—
Id.	Id.	Bagnolo	B	5	7
Id.	Id.	Bigarello	B	—	2
Id.	Id.	Borgoforte	B	8	4
Id.	Id.	Borgofranco	B	—	2
Id.	Id.	Bozzolo	B	—	1
Id.	Id.	Canneto	B	—	5
Id.	Id.	Casaloldo	B	—	2
Id.	Id.	Casalromano	B	3	1
Id.	Id.	Castelbelforte	B	—	1
Id.	Id.	Castellucchio	B	4	3
Id.	Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Id.	Curtatone	B	5	5
Id.	Id.	Dosolo	B	2	—
Id.	Id.	Felonica	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	Gazoldo	B	2	2
Id.	Id.	Goito	B	10	8
Id.	Id.	Gonzaga	B	6	—
Id.	Id.	Mantova	B	1	—
Id.	Id.	Marcaria	B	9	11
Id.	Id.	Mariana	B	2	1
Id.	Id.	Marmirolo	B	10	12
Id.	Id.	Medole	B	6	2
Id.	Id.	Moglia	B	6	—
Id.	Id.	Motteggiana	B	1	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	5	—
Id.	Id.	Piubega	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Rusco	B	4	—
Id.	Id.	Pomponesco	B	3	—
Id.	Id.	Porto Mantov.	B	—	14
Id.	Id.	Quingentole	B	1	—
Id.	Id.	Quistello	B	5	4
Id.	Id.	Redondesco	B	3	7
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Id.	Rodigo	B	25	—
Id.	Id.	Roncoferraro	B	3	2
Id.	Id.	Roverbella	B	7	3
Id.	Id.	Sabbioneta	B	3	—
Id.	Id.	S. Benedetto	B	11	11
Id.	Id.	S. Giacomo	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	2
Id.	Id.	S. Giov. d. D.	B	3	4
Id.	Id.	Schivenoglia	B	—	1
Id.	Id.	Sermide	B	—	2
Id.	Id.	Viadana	B	23	15
Id.	Id.	Villa Poma	B	—	1
Id.	Id.	Villimpenta	B	1	—
Id.	Id.	Virgilio	B	1	2
Massa Carrara	Massa	Aulla	B	4	—
Id.	Id.	Massa	B	2	—
Messina	Castroreale	Barcell. P. G.	B	3	2
Id.	Id.	S. Teresa di R.	B	2	—
Id.	Messina	Messina	B	1	—
Id.	Id.	Milazzo	B	4	—
Id.	Mistretta	Caronia	B	3	1
Id.	Id.	S. Fratello	B	5	1
Milano	Abbiategrasso	Bareggio	B	—	2
Id.	Id	Castano Primo	B	—	1
Id.	Id.	Cuggiono	B	—	1
Id.	Id.	Noviglio	B	—	4
Id.	Id.	Ozzero	B	8	1
Id.	Id.	Rosate	B	—	1
Id.	Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Id.	Turbigo	B	—	3
Id.	Gallarate	Gallarate	B	—	1
Id.	Lodi	Casaletto Lod.	B	—	3
Id.	Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Id.	Cavacurta	B	3	1
Id.	Id.	Cazzimani	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	2	1
Id.	Id.	Maccastorna	B	—	1
Id.	Id.	Meleti	B	—	1
Id.	Id.	Ospedaletto L.	B	—	1
Id.	Id.	S. Angelo Lod.	B	—	1
Id.	Id.	Secugnago	B	2	3
Id.	Id.	Zorlesco	B	—	1
Id.	Milano	Buccinasco	B	—	2
Id.	Id.	Cesano Boscone	B	—	1
Id.	Id.	Linate al L.	B	—	1
Id.	Id.	Mediglia	B	—	2
Id.	Id.	Milano	B	4	4
Milano	Milano	Rodano	B	—	1
Id.	Monza	Besana Br.	B	5	4
Id.	Id.	Cinisello	B	—	1
Id.	Id.	Veduggio	B	2	2
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	18	2
Id.	Id.	Corcordia	B	31	3
Id.	Id.	Finale nell'E.	B	3	—
Id.	Id.	Mirandola	B	19	2
Id.	Id.	S. Felice	B	9	1
Id.	Id.	S. Possidonio	B	20	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	15	1
Id.	Modena	Bastiglia	B	17	—
Id.	Id.	Bomporto	B	20	1
Id.	Id.	Campogalliano	B	14	—
Id.	Id.	Camposanto	B	9	—
Id.	Id.	Carpi	B	115	11
Id.	Id.	Castelnuovo R.	B	8	1
Id.	Id.	Castelvetro	B	56	4
Id.	Id.	Fiorano	B	19	10
Id.	Id.	Formigine	B	19	2
Id.	Id.	Guiglia	B	5	—
Id.	Id.	Maranello	B	14	2
Id.	Id.	Marano	B	10	2
Id.	Id.	Medolla	B	10	—
Id.	Id.	Modena	B	57	6
Id.	Id.	Nonantola	B	40	4
Id.	Id.	Novi di Modena	B	40	13
Id.	Id.	Prignano	B	15	1
Id.	Id.	Ravarino	B	15	—
Id.	Id.	S. Cesario	B	31	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	13	3
Id.	Id.	Savignano	B	4	1
Id.	Id.	Soliera	B	41	5
Id.	Id.	Spilamberto	B	79	2
Id.	Id.	Vignola	B	30	1
Id.	Pavullo	Fanano	B	1	—
Id.	Id.	Lama Mocogno	B	2	—
Id.	Id.	Monfestino	B	3	—
Id.	Id.	Montese	B	1	—
Id.	Id.	Pavullo	B	20	2
Id.	Id.	Sestola	B	1	—
Id.	Id	Zocca	B	1	1
Napoli	Castellammare	Vico Equense	B	2	—
Id.	Napoli	Napoli	B	4	1
Novara	Biella	Biella	B	—	2
Id.	Id.	Candelo	B	—	1
Id.	Id.	Castelletto C.	B	1	1
Id.	Id.	Castelletto V.	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Castello	B	—	2
Id.	Id.	Chiavazza	B	—	1
Id.	Id.	Cossato	B	1	1
Id.	Id.	Occhieppo Inf.	B	1	—
Id.	Id.	Tollegno	B	—	1
Id.	Id.	Valle S. Nicolao	B	—	1
Id.	Id.	Verrone	B	2	1
Id.	Domodossola	Crodo	B	—	1
Id.	Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Id.	Varzo	B	—	2
Id.	Id.	Villadossola	B	—	1
Id.	Novara	Agnellengo	B	—	1
Id.	Id.	Biandrate	B	2	—
Id.	Id.	Borgo Lavezz.	B	3	—
Id.	Id.	Borgomanero	B	22	9
Id.	Id.	Borgo Vercelli	B	1	2
Id.	Id.	Briona	B	1	—
Id.	Id.	Caltignaga	B	—	4

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Novara	Novara	Cameri	B	1	—
Id.	Id.	Casaleggio	B	—	2
Id.	Id.	Cerano	B	—	4
Id.	Id.	Fontaneto d'A.	B	1	—
Id.	Id.	Galliate	B	6	5
Id.	Id.	Garbagna	B	1	—
Id.	Id.	Ghemme	B	1	1
Id.	Id.	Marano Ticino	B	—	1
Id.	Id.	Nibbiola	B	1	1
Id.	Id.	Novara	B	1	3
Id.	Id.	Oleggio	B	2	2
Id.	Id.	S. Pietro M.	B	1	—
Id.	Id.	Vespolate	B	—	1
Id.	Varallo	Fobello	B	1	—
Id.	Id.	Morondo	B	1	—
Id.	Vercelli	Bianzè	B	3	—
Id.	Id.	Buronzo	B	1	—
Id.	Id.	Cassine S. Giac.	B	7	9
Id.	Id.	Crescentino	B	1	—
Id.	Id.	Fontanetto Po	B	—	2
Id.	Id.	Formigliana	B	1	—
Id.	Id.	Ghislarengo	B	—	1
Id.	Id.	Livorno Ferr.	B	2	6
Id.	Id.	Pezzana	B	5	—
Id.	Id.	Trino	B	—	1
Id.	Id.	Vercelli	B	—	1
Padova	Padova	Agna	B	1	—
Id.	Id.	Carrara S. G.	B	1	—
Id.	Id.	Limena	B	1	—
Id.	Id.	Montagnana	B	4	—
Id.	Id.	Piazzola	B	1	—
Id.	Id.	S. Martino	B	1	2
Id.	Id.	S. Elena	B	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	B	40	1
Id.	Id.	Id.	Cp	47	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	12	8
Id.	Id.	Busseto	B	4	5
Id.	Id.	Fontanellato	B	8	4
Id.	Id.	Fontevivo	B	6	—
Id.	Id.	Medesano	B	4	8
Id.	Id.	Noceto	B	14	—
Id.	Id.	Pellegrino Par.	B	2	—
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	—	6
Id.	Id.	Sissa	B	—	2
Id.	Id.	Zibello	B	2	2
Id.	Borgotaro	Albareto	B	4	—
Id.	Id.	Tornolo	B	—	8
Id.	Parma	Calestano	B	2	—
Id.	Id.	Collecchio	B	12	13
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	3	1
Id.	Id.	Felino	B	3	—
Id.	Id.	Golese	B	3	—
Id.	Id.	Langhirano	B	1	2
Id.	Id.	Lesignano	B	2	—
Id.	Id.	Neviano	B	3	5
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	6	4
Id.	Id.	Tizzano	B	2	1
Id.	Id.	Traversetolo	B	9	4
Id.	Id.	Vigatto	B	2	—
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	2	1
Id.	Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Id.	Frascarolo	B	2	—
Id.	Id.	Gambolò	B	1	—
Id.	Id.	Garlasco	B	—	5
Id.	Id.	Gropello	B	5	3
Id.	Id.	Langosco	B	4	—
Pavia	Mortara	Lomello	B	—	1
Id.	Id.	Ottobiano	B	1	—
Id.	Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	1
Id.	Id.	Suardi	B	—	4
Id.	Id.	Tromello	B	1	2
Id.	Id.	Vigevano	B	1	1
Id.	Id.	Villabiscossi	B	1	—
Id.	Id.	Zeme	B	—	1
Id.	Id.	Zerbolò	B	1	—
Id.	Pavia	Alagna	B	1	—
Id.	Id.	Albuzzano	B	1	—
Id.	Id.	Bereguardo	B	1	—
Id.	Id.	Bornasco	B	1	—
Id.	Id.	Carpignago	B	1	—
Id.	Id.	Cava Marara	B	1	2
Id.	Id.	Chignolo Po	B	2	—
Id.	Id.	Capiano	B	2	—
Id.	Id.	Corteolona	B	—	1
Id.	Id.	Costa de' Nobili	B	2	—
Id.	Id.	Cura Carpign.	B	—	1
Id.	Id.	Ferrera	B	—	1
Id.	Id.	Genzone	B	—	1
Id.	Id.	Giussago	B	—	1
Id.	Id.	Linarolo	B	2	—
Id.	Id.	Marzano	B	1	—
Id.	Id.	Mirabello	B	—	1
Id.	Id.	Pavia	B	3	1
Id.	Id.	Rognano	B	—	2
Id.	Id.	S. Nazzaro	B	5	—
Id.	Id.	Torre del Man.	B	2	1
Id.	Id.	Torre de' N.	B	1	—
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Id.	Torrevecchia P.	B	1	1
Id.	Id.	Torriano	B	1	—
Id.	Id.	Travacò Sicc.	B	—	1
Id.	Id.	Trivolzio	B	—	1
Id.	Id.	Trovo	B	—	10
Id.	Id.	Valle Salimb.	B	—	1
Id.	Id.	Vellezzo Bellini	B	1	4
Id.	Id.	Zeccone	B	—	1
Id.	Id.	Zerbo	B	7	—
Id.	Id.	Zinasco	B	1	1
Id.	Voghera	Arena Po	B	1	—
Id.	Id.	Canevino	B	—	2
Id.	Id.	Casteggio	B	1	1
Id.	Id.	Cigognola	B	1	—
Id.	Id.	Corona	B	—	1
Id.	Id.	Golferenzo	B	1	—
Id.	Id.	Mezzanino	B	1	—
Id.	Id.	Montecalvo	B	1	—
Id.	Id.	Tovescala	B	—	1
Id.	Id.	Santa Giuletta	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria d. V.	B	1	1
Id.	Id.	Torrazza	B	2	—
Id.	Id.	Voghera	B	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	B	3	4
Id.	Id.	Spello	B	3	—
Id.	Orvieto	Orvieto	B	2	—
Id.	Perugia	Corciano	B	7	—
Id.	Id.	Costacciaro	B	12	1
Id.	Id.	Gubbio	B	5	—
Id.	Id.	Marsciano	B	8	4
Id.	Id.	Perugia	B	1	3
Id.	Id.	Todi	B	15	—
Id.	Spoleto	Norcia	B	4	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Perugia	Spoleto	Spoleto	B	2	—
Id.	Id.	Trevi	B	2	—
Id.	Terni	Narni	B	4	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	Cartoceto	B	2	—
Id.	Id.	Fano	B	7	2
Id.	Id.	Mombaroccio	B	2	—
Id.	Id.	Mondavio	B	—	1
Id.	Id.	Montelabbate	B	2	—
Id.	Id.	Montemaggiore	B	4	2
Id.	Id.	Monte Porzio	B	4	1
Id.	Id.	Pesaro	B	2	1
Id.	Id.	Saltara	B	3	1
Id.	Id.	S. Angelo in L.	B	2	—
Id.	Id.	S. Ippolito	B	2	—
Id.	Id.	Serungarina	B	3	—
Id.	Id.	Acqualagna	B	3	—
Id.	Id.	Auditore	B	2	—
Id.	Id.	Cagli	B	5	—
Id.	Id.	Fossombrone	B	7	2
Id.	Id.	Fermignano	B	2	1
Id.	Id.	Isola del Piano	B	2	—
Id.	Id.	Montecalvo	B	1	—
Id.	Id.	Montefelcino	B	2	—
Id.	Id.	Urbania	B	3	—
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	4	2
Id.	Id.	Besenzone	B	1	—
Id.	Id.	Cadeo	B	1	3
Id.	Id.	Calendasco	B	3	1
Id.	Id.	Caorso	B	5	—
Id.	Id.	Carpaneto	B	1	—
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	2	3
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	2	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	7	1
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	3	2
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	2	3
Id.	Id.	Gazzola	B	4	2
Id.	Id.	Gossolengo	B	1	1
Id.	Id.	Gragnano	B	4	—
Id.	Id.	Lugagnano	B	1	—
Id.	Id.	Monticelli	B	11	4
Id.	Id.	Piacenza	B	11	2
Id.	Id	Podenzano	B	3	3
Id.	Id.	Pontenure	B	7	1
Id.	Id.	Rivergaro	B	3	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	2
Id.	Id.	S. Pietro	B	1	1
Id.	Id.	Vernasca	B	1	—
Id.	Id.	Villanova	B	4	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	8	4
Id.	Id.	Bientina	B	1	—
Id.	Id.	Calci	B	6	—
Id	Id.	Id.	O	6	1
Id.	Id.	Cascina	B	4	4
Id.	Id	Castellina	B	1	—
Id	Id.	Collesalvetti	B	2	—
Id.	Id	Pisa	B	18	2
Id.	Id.	Pontedera	B	2	—
Id.	Id.	Rosignano	B	3	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	17	4
Id	Id.	Id	S	1	—
Id	Id.	Vicopisano	B	1	—
Id.	Volterra	Bibbona	B	—	1
Id.	Id.	Campiglia	B	5	11
Id.	Id.	Castagneto	B	—	4
Id.	Id.	Cecina	B	7	1
Id.	Id.	Piombino	B	14	17
Pisa	Volterra	Piombino	O	—	1
Id.	Id.	Suverito	B	6	4
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Volterra	B	2	5
Potenza	Matera	Id.	CpO	4	1
Id.	Id	Id.	S	3	—
Ravenna	Faenza	Bagnara di R.	B	12	1
Id.	Id.	Brisighella	B	3	—
Id.	Id.	Castelbolognese	B	34	2
Id.	Id.	Faenza	B	142	23
Id.	Id.	Riolo dei Bagni	B	3	1
Id.	Id.	Solarolo	B	11	2
Id.	Lugo	Bagnacavallo	B	14	5
Id.	Id.	Conselice	B	8	6
Id.	Id.	Cotignola	B	14	4
Id.	Id.	Fusignano	B	1	—
Id.	Id.	Lugo	B	28	8
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Massa Lombar.	B	14	—
Id.	Id.	S. Agata Sant.	B	8	—
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	7	6
Id.	Id.	Cervia	B	30	7
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	Ravenna	B	144	28
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Russi	B	19	10
Reggio di Cal.	Reggio di Cal.	Campo Calabro	B	1	—
Id.	Id.	Catona	B	2	—
Id.	Id.	Reggio di Cal.	B	3	—
Reggio nell'Em.	Guastalla	Boretto	B	5	—
Id.	Id.	Brescello	B	1	1
Id.	Id.	Campagnola	B	1	1
Id.	Id.	Guastalla	B	2	—
Id.	Id.	Luzzara	B		1
Id.	Id.	Poviglio	B	3	1
Id.	Id.	Reggiolo	B	2	—
Id.	Id.	Rolo	B	3	2
Id.	Reggio nell'Em.	Albinea	B	—	1
Id.	Id.	Baiso	B	—	3
Id.	Id.	Bibbiano	B	—	1
Id.	Id.	Casalgrande	B	10	4
Id.	Id.	Casina	B	2	—
Id.	Id.	Castellarano	B	3	3
Id.	Id.	Ciano d'Enza	B	3	4
Id.	Id.	Correggio	B	1	2
Id.	Id.	Gattatico	B	—	2
Id.	Id.	Quattro Castell.	B	—	2
Id.	Id	Reggio nell'Em.	B	—	1
Id.	Id.	Rio Saliceto	B	—	2
Id.	Id.	S. Polo d'Enza	B	—	4
Id.	Id.	S. Ilario d'Enz.	B	—	1
Id.	Id.	Scandiano	B	—	7
Id.	Id.	Vezzano Crost.	B	6	—
Id.	Id.	Villaminozzo	B	—	1
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Monteromano	B	1	—
Id.	Frosinone	Amaseno	B	1	—
Id.	Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Rieti	Fara Sabina	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Anzio	B	—	—
Id.	Id.	Calcata	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	21	—
Id.	Viterbo	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	Id.	Ronciglione	B	1	—
Id.	Id.	Vetralla	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Rovigo	Adria	Adria	B	2	—
Id.	Id.	Ariano Polesine	B	6	—
Id.	Id.	Cà Emo	B	5	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	1
Id.	Id.	Loreo	B	3	—
Id.	Id.	Pettorazza	B	2	—
Id.	Id.	Taglio di Po	B	2	—
Id.	Rovigo	Arquà Polesine	B	2	—
Id.	Id.	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Boara Polesine	B	—	1
Id.	Id.	Calto	B	1	—
Id.	Id.	Canaro	B	4	—
Id.	Id.	Castel Gugliel.	B	1	—
Id.	Id.	Ceneselli	B	16	—
Id.	Id.	Crespino	B	2	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	4	—
Id.	Id.	Fiesso Umbert.	B	7	—
Id.	Id.	Frassinelle Pol.	B	3	—
Id.	Id.	Gavello	B	1	—
Id.	Id.	Giacciano c. B.	B	1	—
Id.	Id.	Grignano	B	2	—
Id.	Id.	Guarda Veneta	B	2	—
Id.	Id.	Melara	B	2	—
Id.	Id.	Occhiobello	B	3	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	B	6	—
Id.	Id.	Trecenta	B	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	B	1	—
Id.	Id.	Eboli	B	4	—
Id.	Sala Consilina	Polla	B	—	1
Id.	Id.	Sala Consilina	B	5	—
Id.	Id.	San Rufo	B	4	—
Id.	Id.	Teggiano	B	4	9
Id.	Salerno	Montecorv. P.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorv. R.	B	2	—
Id.	Id.	Pontecagnano	B	4	1
Id.	Id.	Praiano	B	1	—
Id.	Id.	Salerno	B	1	3
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	4	1
Id.	Id.	Radicofani	B	1	3
Id.	Id.	S. Casciano B.	B	3	—
Id.	Id.	Sinalunga	B	3	—
Id.	Id.	Torrita	B	1	—
Id.	Id.	Trequanda	B	2	1
Id.	Siena	Asciano	B	5	—
Id.	Id.	Buonconvento	B	2	—
Id.	Id.	Casole d'Elsa	B	1	1
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	—	2
Id.	Id.	Gaiole	B	1	3
Id.	Id.	Montalcino	B	4	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	4	—
Id.	Id.	Monteroni	B	2	2
Id.	Id.	Murlo	B	—	1
Id.	Id.	Rapolano	B	2	—
Id.	Id.	Siena	B	1	1
Id.	Id.	Sovicille	B	11	2
Sondrio	Sondrio	Chiavenna	B	—	1
Id.	Id.	Civo	B	—	3
Id.	Id.	Gordona	B	—	1
Id.	Id.	Morbegno	B	2	4
Id.	Id.	Piateda	B	1	1
Id.	Id.	Sondrio	B	3	2
Id.	Id.	Villa di Chiav.	B	—	—
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	2	—
Spezia	Spezia	Vorese Ligure	B	1	—
Teramo	Penne	Catignano	B	31	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Teramo	Penne	Cepagatti	B	29	—
Id.	Id.	Collecorvino	B	27	—
Id.	Id.	Penne	B	1	3
Id.	Id.	Pianella	B	20	—
Id.	Teramo	Ancarano	B	3	3
Id.	Id.	Campli	B	2	—
Id.	Id.	Civitella d. Tr.	B	26	—
Id.	Id.	Corropoli	B	2	—
Id.	Id.	Giulianova	B	—	4
Id.	Id.	S. Egidio	B	12	—
Torino	Aosta	Donnaz	B	1	—
Id.	Id.	Fontainemore	B	5	—
Id.	Id.	Issime	B	2	—
Id.	Id.	Saint-Vincent	B	3	—
Id.	Ivrea	Albiano	B	2	—
Id.	Id.	Azeglio	B	2	—
Id.	Id.	Bollengo	B	1	—
Id.	Id.	Borgiallo	B	1	—
Id.	Id.	Burolo	B	4	—
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Canischio	B	3	—
Id.	Id.	Caravino	B	23	3
Id.	Id.	Castellamonte	B	4	1
Id.	Id.	Chiaverano	B	1	—
Id.	Id.	Colleretto Cast.	B	1	—
Id.	Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Id.	Fiorano Canav.	B	1	—
Id.	Id.	Frassinetto	B	4	1
Id.	Id.	Ivrea	B	5	—
Id.	Id.	Lugnacco	B	5	—
Id.	Id.	Mercenasco	B	1	—
Id.	Id.	Ozegna	B	1	—
Id.	Id.	Parella	B	—	1
Id.	Id.	Priacco	B	2	2
Id.	Id.	Rueglio	B	8	—
Id.	Id.	Salassa	B	4	—
Id.	Id.	Salto	B	1	—
Id.	Id.	S. Giorgio Can.	B	2	—
Id.	Id.	Strambino	B	3	—
Id.	Id.	Settimo Vittone	B	1	—
Id.	Id.	Transella	B	2	—
Id.	Id.	Valperga	B	2	2
Id.	Id.	Vistrorio	B	5	—
Id.	Pinerolo	Campiglione	B	1	—
Id.	Id.	Inverso Pinasc.	B	2	—
Id.	Id.	Luserna S. G.	B	5	—
Id.	Id.	Torre Pellice	B	2	—
Id.	Susa	Avigliana	B	1	—
Id.	Id.	Bruzolo	B	1	—
Id.	Id.	Coazze	B	2	—
Id.	Id.	Valgioie	B	2	2
Id.	Torino	Alpignano	B	4	1
Id.	Id.	Arignano	B	1	—
Id.	Id.	Avuglione Ver.	B	1	—
Id.	Id.	Barbania	B	3	—
Id.	Id.	Bosconero	B	1	—
Id.	Id.	Brusasco	B	—	1
Id.	Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	77	2
Id.	Id.	Carmagnola	B	11	—
Id.	Id.	Caselle Torin.	B	1	—
Id.	Id.	Castagneto P.	B	1	—
Id.	Id.	Castiglione T.	B	5	1
Id.	Id.	Chieri	B	2	—
Id.	Id.	Chivasso	B	3	—
Id.	Id.	Favria	B	7	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Torino	Torino	Forno di Rivar.	B	2	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	La Loggia	B	1	—
Id.	Id.	Lauriano	B	2	—
Id.	Id.	Lombardore	B	1	1
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Moncalieri	B	10	—
Id.	Id.	Montaldo Tor.	B	2	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	5	2
Id.	Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Id.	Orbassano	B	1	—
Id.	Id.	Piazzo	B	2	—
Id.	Id.	Pino Torinese	B	2	—
Id.	Id.	Poirino	B	2	—
Id.	Id.	Pralormo	B	3	—
Id.	Id.	Revigliasco	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	5	—
Id.	Id.	San Francesco	B	4	—
Id.	Id.	San Gillio	B	5	—
Id.	Id.	San Maurizio	B	2	—
Id.	Id.	Sciolze	B	3	—
Id.	Id.	Trofarello	B	2	—
Id.	Id.	Venaria Reale	B	—	3
Id.	Id.	Verolengo	B	1	—
Id.	Id.	Vinovo	B	24	1
Trento	Bolzano	Nova Levante	B	1	—
Id.	Borgo	Castelnovo	B	2	—
Id.	Cavalese	Cavalese	B	1	—
Id.	Id.	Cortaccia	B	—	1
Id.	Id.	Montagna	B	3	—
Id.	Id.	Predazzo	B	1	—
Id.	Cles	Brèz	B	2	—
Id.	Id.	Cloz	B	—	1
Id.	Id.	Fondo	B	7	7
Id.	Id.	Smarano	B	2	2
Id.	Id.	Vigo	B	2	—
Id.	Merano	Ciardes	B	6	—
Id.	Id.	Laces	B	3	—
Id.	Id.	Lagundo	B	4	1
Id.	Id.	Lana	B	2	1
Id.	Id.	Martello	B	4	—
Id.	Id.	Merano	B	2	—
Id.	Id.	Morter	B	1	—
Id.	Id.	Parcines	B	1	—
Id.	Id.	Rifiano	B	—	1
Id.	Id.	Silandro	B	3	3
Id.	Riva	Riva	B	—	2
Id.	Rovereto	Pilcante	B	1	—
Id.	Tione	Carisolo	B	—	2
Treviso	Treviso	Cimadolmo	B	1	—
Id.	Id.	Fonte	B	1	1
Id.	Id.	Vazzola	B	5	3
Venezia	Venezia	Cinto Caomagg.	B	3	1
Verona	Verona	Arcole	B	1	—
Id.	Id.	Bardolino	B	1	1
Id.	Id.	Bevilacqua	B	—	1
Id.	Id.	Bonavigo	B	—	1
Id.	Id.	Buttapietra	B	—	1
Id.	Id.	Ca' di David	B	2	—
Id.	Id.	Caprino	B	2	2
Id.	Id.	Casaleone	B	5	1
Id.	Id.	Castelnuovo	B	4	1
Id.	Id.	Cerea	B	4	3
Id.	Id.	Cologna	B	3	—
Id.	Id.	Correzzo	B	1	—
Id.	Id.	Dolcè	B	1	—
Verona	Verona	Erbè	B	—	2
Id.	Id.	Gazzo	B	—	2
Id.	Id.	Isola Rizza	B	1	—
Id.	Id.	Lazise	B	—	1
Id.	Id.	Legnago	B	2	—
Id.	Id.	Marcellise	B	—	4
Id.	Id.	Mezzane Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Montecchia Cr.	B	1	3
Id.	Id.	Monteforte d'A.	B	1	—
Id.	Id.	Mozzecane	B	1	—
Id.	Id.	Nogara	B	6	3
Id.	Id.	Nogarole	B	3	6
Id.	Id.	Palù	B	3	1
Id.	Id.	Pastrengo	B	1	3
Id.	Id.	Povegliano	B	9	3
Id.	Id.	Quinzano	B	6	1
Id.	Id.	Rivoli	B	—	2
Id.	Id.	Salizzole	B	1	—
Id.	Id.	San Bonifacio	B	—	2
Id.	Id.	S. Giovanni L.	B	9	10
Id.	Id.	Sanguinetto	B	4	—
Id.	Id.	S. Martino B.A.	B	3	7
Id.	Id.	San Massimo	B	7	9
Id.	Id.	San Michele	B	—	8
Id.	Id.	S. Pietro Car.	B	2	—
Id.	Id.	S. Maria Stelle	B	—	1
Id.	Id.	S. Zeno di M.	B	1	—
Id.	Id.	Selva di Prog.	B	—	1
Id.	Id.	Soave	B	1	—
Id.	Id.	Terrazzo	B	1	—
Id.	Id.	Torri del Ben.	B	—	6
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	3	2
Id.	Id.	Valeggio	B	5	—
Id.	Id.	Verona	B	5	7
Id.	Id.	Veronella	B	—	1
Id.	Id.	Vigasio	B	9	—
Id.	Id.	Villafranca	B	14	7
Id.	Id.	Zimella	B	3	—
Vicenza	Vicenza	Agugliaro	B	—	1
Id.	Id.	Albettone	B	—	1
Id.	Id.	Bassano	B	4	—
Id.	Id.	Brogliano	B	—	2
Id.	Id.	Castelgomberto	B	1	1
Id.	Id.	Cornedo	B	3	4
Id.	Id.	Lonigo	B	1	—
Id.	Id.	Magrè	B	—	1
Id.	Id.	Molvena	B	—	1
Id.	Id.	Montecchio M.	B	—	1
Id.	Id.	Novale	B	—	1
Id.	Id.	Orgiano	B	2	—
Id.	Id.	Poiana Magg.	B	1	—
Id.	Id.	Sossano	B	1	—
Id.	Id.	Valdagno	B	1	—
Id.	Id.	Vicenza	B	—	2
				5395	1714
		Malattie infettive dei suini			
Ancona	Ancona	Iesi	S	—	1
Aquila d. Abr.	Avezzano	Luco ne' Marsi	S	1	—
Id.	Id.	Scurcola	S	—	4
Id.	Id.	Trasacco	S	—	1
Id.	Cittaducale	Cittaducale	S	8	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aquila	Cittaducale	Petrella	S	—	12
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Id.	Cortona	S	7	3
Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	S	1	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	1	—
Id.	Id.	Sant'Elpidio	S	1	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Accadia	S	1	—
Id.	Id.	Castel Baronia	S	—	8
Id.	Id.	San Nicola	S	—	2
Id.	S. Angelo d. L.	Caposele	S	—	4
Id.	Id.	Castelfranci	S	1	—
Id.	Id.	Gesualdo	S	—	2
Bari d. Puglie	Bari	Turi	S	—	1
Belluno	Belluno	Belluno	S	6	—
Benevento	Benevento	Apice	S	1	1
Id.	Id.	Buonalbergo	S	2	1
Id.	S. Bartolomeo	S. Bartolomeo	S	2	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Vallelunga	S	—	3
Campobasso	Campobasso	Castropignano	S	6	—
Id.	Id.	Ferrazzano	S	—	1
Id.	Id.	Gildone	S	9	—
Id.	Id.	Molise	S	1	—
Id.	Id.	S. Elia a Pian.	S	5	5
Id.	Id.	Torella Sannio	S	4	—
Id.	Isernia	Boiano	S	2	1
Id.	Larino	Castelbottaccio	S	1	—
Id.	Id.	Guardialfiera	S	5	—
Id.	Id.	Larino	S	—	2
Id.	Id.	Montefalcone S.	S	2	—
Id.	Id.	Montenero Bis.	S	1	2
Caserta	Caserta	Teano	S	—	1
Chieti	Vasto	Colledimezzo	S	—	4
Como	Lecco	Canzo	S	1	—
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	—
Id.	Id.	Casell. e Torri	S	1	—
Id.	Id.	Firenze	S	1	—
Fiume	Fiume	Fiume	S	3	1
Foggia	Bovino	Troia	S	—	1
Id.	San Severo	Casalnuovo	S	2	1
Id.	Id.	Castelnuovo	S	2	1
Id.	Id.	S. Giovanni R.	S	4	—
Id.	Id.	S. Marco in L.	S	1	4
Forlì	Cesena	Cesena	S	3	—
Id.	Forlì	Forlì	S	—	1
Lecce	Gallipoli	Ugento	S	3	—
Macerata	Macerata	Porto Civitan.	S	1	—
Mantova	Mantova	Gonzaga	S	1	—
Id.	Id.	Marcaria	S	1	—
Modena	Modena	Nonantola	S	—	2
Id.	Id.	Sassuolo	S	—	1
Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	S	—	1
Pesaro e Urb.	Urbino	Apecchio	S	—	2
Pisa	Pisa	Crespina	S	1	—
Potenza	Lagonegro	S. Arcangelo	S	2	—
Id.	Matera	Bernalda	S	2	—
Id.	Id.	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	Matera	S	3	—
Id.	Id.	Montalbano	S	1	—
Id.	Id.	Stigliano	S	2	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	3	—
Id.	Id.	Forenza	S	3	—
Id.	Id.	Lavello	S	1	—
Id.	Id.	Melfi	S	3	—
Id.	Id.	Muro Lucano	S	—	2
Id.	Id.	Rionero	S	4	—

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Potenza	Potenza	Avigliano	S	2	—
Id.	Id.	Balvano	S	2	—
Id.	Id.	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Pietrapertosa	S	1	—
Ravenna	Ravenna	Cervia	S	1	—
Id.	Id.	Ravenna	S	—	1
Roma	Rieti	Morro Reatino	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Salerno	Sala Consilina	San Rufo	S	2	1
Id.	Id.	Sant'Arsenio	S	2	—
Id.	Id.	Teggiano	S	2	3
Siena	Siena	Colle V. d'Elsa	S	—	1
Id.	Id.	Sovicille	S	3	—
Taranto	Taranto	Martina Franca	S	—	2
Teramo	Penne	Castigl. M. R.	S	5	—
Id.	Id.	Collecorvino	S	2	—
Id.	Teramo	Atri	S	3	—
Id.	Id.	Bellante	S	55	2
Id.	Id	Mutignano	S	25	1
Id.	Id.	Notaresco	S	4	—
Id.	Id.	Silvi	S	59	—
Id.	Id.	Teramo	S	5	1
Trento	Cavalese	Egna	S	—	1
Treviso	Treviso	Roncade	S	—	1
Trieste	Trieste	Trieste	S	14	5
Venezia	Chioggia	Cavarzere	S	3	—
Verona	Verona	Verona	S	3	—
Vicenza	Vicenza	Vicenza	S	—	1
				318	96

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Lecce	Lecce	Copertino	E	—	2
Potenza	Melfi	Venosa	E	—	1
Reggio nell'Em.	Reggio nell'Em.	Correggio	E	—	1
Id.	Id.	Reggio nell'Em.	E	—	1
				—	5

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Campotosto	E	1	—
Avellino	Ariano di Pugl.	Mirabella	E	1	—
Id.	Avellino	Avellino	E	1	1
Id.	Id.	Mercogliano	E	—	1
Id.	Id.	Pietradefusi	E	1	—
Bari d. Puglie	Altamura	Grumo	E	2	—
Id.	Id.	Toritto	E	1	2
Id.	Bari	Canneto	E	1	—
Id.	Id.	Mola di Bari	E	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Mussomeli	E	1	—
Id.	Piazza Armerin.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Mazzarino	E	1	—
Id.	Id.	Niscemi	E	5	—
Id.	Id	Riesi	E	—	1
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Messina	Patti	S. Agata di M.	E	1	—
Napoli	Casoria	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	5	—
Id.	Id.	San Giuseppe	E	2	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Palermo	Palermo	Palermo	E	172	—
Id.	Id.	Partinico	E	2	—
Salerno	Salerno	Angri	E	2	4
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Id.	Vietri sul Mare	E	—	1
Spezia	Spezia	Arcola	E	1	—
Id.	Id.	Riccò del Golfo	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	9	1
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	2	—
Trapani	Alcamo	Alcamo	E	2	—
				220	11

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	—
Cagliari	Cagliari	Quartucciu	Cn	—	1
Chieti	Chieti	Miglianico	Cn	—	1
Id.	Id.	Pescara	Cn	—	1
Id.	Id.	San Valentino	Cn	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	Cn	—	1
Id.	Id.	Firenze	Cn	—	2
Id.	Id.	Incisa V. d'Ar.	Cn	—	2
Foggia	Foggia	Cerignola	E	—	1
Id.	Id	Volturara	Cn	1	—
Macerata	Macerata	Macerata	Cn	—	4
Id.	Id.	Morrovalle	Cn	—	1
Milano	Milano	Milano	Cn	—	1
Modena	Modena	San Cesario	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Afragola	Cn	—	1
Id.	Castellammare	Vico Equense	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	3	1
Id.	Id.	Portici	Cn	—	4
Id.	Id.	Resina	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	6	—
Id.	Id.	Id.	Fl	1	—
Potenza	Matera	S. Mauro Forte	Cn	—	1
Reggio nell'Em.	Reggio nell'Em.	Gattatico	Cn	—	1
Id.	Id.	Reggio nell'Em.	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Lizzano	Cn	1	—
Id.	Id.	Taranto	Cn	1	—
				14	29

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila d. Abr.	Aquila	Rocca di Mezzo	O	2	—
Id.	Id.	San Demetrio	O	—	1
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Avezzano	Celano	O	1	—
Id.	Id.	Ovindoli	O	1	—
Bari d. Puglie	Barletta	Minervino	O	1	—
Campobasso	Isernia	Pescopennataro	O	6	—
Id.	Id.	S. Polo Matese	O	—	2
Id.	Id.	Vastogirardi	O	2	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	San Severo	S. Paolo Civit.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	1	—
Macerata	Camerino	Castel S. Angelo	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—

Segue *Rogna.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Perugia	Foligno	Foligno	O	2	—
Roma	Rieti	Poggio Mirteto	O	1	—
Id.	Roma	Roma	O	1	1
				28	4

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Chiusano	Cp	1	—
Foggia	San Severo	Pietramontec.	Cp O	2	—
Roma	Roma	Vallepietra	O	1	—
				4	—

Pleuro-polmonite infettiva delle capre.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Potenza	Matera	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Id.	Montescaglioso	Cp	1	—
Id.	Id.	Troina	Cp	1	—
Id	Melfi	Vietri sul Mare	Cp	—	1
Id.	Potenza	Albano di Luc.	Cp	—	1
Id.	Id.	Trivigno	Cp	—	1
				3	3

Vaiuolo ovino.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila d. Abr.	Aquila	Cagnano	O	1	—
Id.	Id.	Navelli	O	1	—
Id.	Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Id.	Preturo	O	1	—
Id.	Id.	Sassa	O	1	—
Id.	Avezzano	Capistrello	O	1	—
Id.	Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Cittaducale	Amatrice	O	1	—
Arezzo	Arezzo	Sansepolcro	O	1	—
Id.	Id.	Stia	O	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata	O	1	—
Avellino	S. Angelo d. L.	Bagnoli	O	2	—
Bari d. Puglie	Altamura	Gravina	O	2	—
Id.	Bari	Turi	O	1	—
Id.	Barletta	Andria	O	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	O	1	—
Cosenza	Castrovillari	Altomonte	O	1	—
Id.	Id.	S. Donato di N.	O	1	—
Firenze	Firenze	Signa	O	1	—
Foggia	San Severo	Rignano Garg.	O	2	—
Id.	Id.	S. Paolo di Civ.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	5	1
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	2	1
Lucca	Lucca	Capannori	O	1	—
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	3	—
Id.	Id.	Calci	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	3	—
Id.	Melfi	Venosa	O	—	2
Id.	Potenza	Trivigno	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	1	—
Id.	Frosinone	Fiuggi	O	1	—
Id.	Id.	Giuliano di R.	O	—	1
Id.	Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Id.	Ripi	O	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue *Vaiuolo ovino.*			
Roma	Frosinone	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Mandela	O	1	—
Id.	Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	4	—
Id.	Id.	Roviano	O	1	—
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Id.	Piperno	O	1	—
Id.	Id.	Terracina	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castro	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	—	1
Id.	Id.	Eboli	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Buonabitacolo	O	1	1
Id.	Id.	Monte S. Giac.	O	1	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Id.	Sanza	O	3	—
Id.	Id.	Sassano	O	1	—
Id.	Vallo d. Lucan.	Casalvelino	O	—	1
Id.	Id.	Piaggine Sopr.	O	1	—
Siena	Siena	Monteriggioni	O	1	—
				69	9
		Tubercolosi bovina.			
Ancona	Ancona	Iesi	B	—	1
		Colera dei polli.			
Aquila d. Abr.	Avezzano	Luco nei Marsi	P	1	—
Id.	Id.	Trasacco	P	2	—
Benevento	Benevento	Paduli	P	—	1
Campobasso	Larino	Casacalenda	P	5	—
Foggia	San Severo	Serracapriola	P	—	1
				8	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	23	29	35
Carbonchio sintomatico	5	6	6
Afta epizootica	63	1224	7109
Malattie infettive dei suini	37	99	414
Morva	3	4	5
Farcino criptococcico	10	30	231
Rabbia	13	26	43
Rogna	8	20	32
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	3	4
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	6	6
Vaiuolo ovino	15	57	78
Tubercolosi bovina	1	1	1
Colera dei polli	4	5	10

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

L'estrazione delle obbligazioni del prestito Blount per l'ammortamento al 1° aprile p. v. non avrà luogo, giacchè ai termini della convenzione stipulata il 12 aprile 1865 tra il cessato Governo Pontificio e i signori Eduardo Blount e C. è stato provveduto all'ammortamento stesso mediante acquisti.

Roma, 24 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione*: SINIBALDI.